

ee n. 88/50 *quarce*
repdant

ee n. 39/4 *gminete*



Comune di Radicofani

PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO

*Regolamento
locale
d'igiene*



COMUNE DI RADICOFANI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PULIZIA PUBBLICA

Art. 1 - Il Sindaco, quale autorità comunale, provvede, nel rispetto del Comune, alla pulizia della città, ed alla custodia e cura di essa, secondo le leggi e regolamenti vigenti in materia sanitaria.

Il regolamento di cui è oggetto il presente articolo è approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 27.10.1955.

Art. 2 - Il presente regolamento è approvato in data 27.10.1955, con deliberazione n. 10 del 27.10.1955, e viene emanato in forza dell'art. 107 del D.L. n. 281 del 30.3.1955.

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

Art. 1 - Il presente regolamento è approvato in data 27.10.1955, con deliberazione n. 10 del 27.10.1955, e viene emanato in forza dell'art. 107 del D.L. n. 281 del 30.3.1955.

---000---

del 21/6.6 cc

REGOLAMENTO D'IGIENE

---oOo---

VIGILANZA IGIENICA E ASSISTENZA SANITARIA

Art. 1. - Il Sindaco, quale autorità sanitaria, provvede, nel territorio del Comune, alla tutela della sanità pubblica e cura la osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia sanitaria.

Nell'esercizio di queste sue attribuzioni il Sindaco si vale dell'Ufficiale Sanitario. (Art. 2 t.u. Leggi sanitarie - R.D. 27.7.1934 n° 1265).

Art. 2. - L'Ufficiale sanitario, oltre i diritti espressi dalle Leggi sanitarie t.u. - R.D. 27.7.1934 n° 1265, dall'art. 33 all'art. 54 e quelli indicati dai vari Regolamenti dello Stato;

a) vigila sull'esecuzione del Regolamento locale d'igiene e di tutte le ordinanze che potrà emanare il Sindaco in materia sanitaria, sul regolare andamento dell'Ufficio sanitario, dove questo esiste, e sull'esatto adempimento dei doveri del personale addetto ai servizi sanitari del Comune;

b) riferisce al Sindaco su tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica del Comune, sulla disciplina del personale tecnico sanitario, e propone i provvedimenti nell'interesse cittadino.

SERVIZI SANITARI DEL COMUNE

Art. 3. - I servizi sanitari del Comune sono distinti nei seguenti rami:

a) assistenza medico-chirurgica ed ostetrica dei poveri, urbana e rurale;

b) vigilanza sulle professioni sanitarie e soggette per legge alle medesime;

c) vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato in generale e in specie sull'abitabilità delle case; ispezione sanitaria delle scuole e degli edifici;

d) vigilanza sui generi alimentari, nelle fabbriche e in qualunque altre luoghi di produzione, nei depositi, sugli scali ferroviari, negli spacci e sui mercati, intendendo queste denominazioni nel senso più largo; in transito sopra veicoli e con qualsiasi altre mode di trasporto;

- e) vigilanza delle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali ed applicazione delle misure per prevenirle ed impedirne la diffusione (servizio di disinfezione);
- f) verifica dei decessi, vigilanza sul deposito di osservazione, sulla camera mortuaria, sul trasporto dei cadaveri e sulla polizia sanitaria del cimitero.

Art.4. - Il personale addetto ai suddetti servizi si compone:

- a) per l'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, dei medici condotti e delle levatrici;
- b) per la vigilanza igienica, dell'Ufficiale Sanitario, del Veterinario, dell'Ingegnere, dei Vigili Sanitari.

Questo personale sarà ordinato per numero, stipendio ed indennità secondo l'organico approvato dal Sindaco.

NORME SPECIALI PER I SERVIZI DI VIGILANZA IGIENICA

Art.53 - La vigilanza igienica si distingue nei seguenti rami:

1. - Vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato.
2. - Vigilanza sanitaria sugli alimenti e bevande.
3. - Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini.
4. - Vigilanza sulle malattie infettive dell'uomo e degli animali.
5. - Vigilanza sulla polizia mortuaria.

Art.6. - Agli scopi di che negli articoli precedenti è data facoltà all'Ufficiale Sanitario, e chi per esso, di entrare liberamente e gratuitamente in ogni luogo di pubblico trattamento, come nei teatri, cinematografi, serragli, circhi equestri e simili.

Art.7. - Agli effetti dell'art.74 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, chi procede all'ispezione sanitaria, quando siavi motivo di contravvenzione, redigerà apposito verbale sottoscritto anche dal contravventore e, qualora questi si rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale indicando i motivi che egli adducesse. Le sostanze e gli effetti per cui si procede alla contravvenzione, saranno qualora sia necessario, sottoposti a sequestro, chiusi e suggellati, con firme di chi redige il verbale e del contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare sarà fatta menzione nel verbale, con la motivazione dei motivi addetti.

Art.8. - Da ogni sostanza, di cui debba essere fatta l'analisi, si preleveranno quattro campioni debitamente sigillati, dei quali uno sarà rimesso al proprietario e gli altri tre, insieme

Sanitario. Uno dei detti campioni sarà conservato a disposizione dell'autorità giudiziaria, e gli altri due serviranno per gli esami da farsi nei Laboratori autorizzati.

Art.9. - Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio. L'Ufficiale sanitario potrà promuovere dal Sindaco tutti i provvedimenti necessari ad impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate o smerciate.

Art.10. - Qualora una sostanza, stata sequestrata, sia dall'Ufficio di Igiene dichiarata alterata, falsificata o comunque insalubre, potrà il Podestà ordinarne la distruzione, oppure permettere la utilizzazione nei modi che saranno indicati dall'Ufficiale sanitario. *

Art.11. - Ove dall'Ispezione e dall'analisi dei campioni sospetti, prelevati d'ufficio o portati da privati, risulti il fatto di un'alterazione o di un'alterazione, come pure nel caso di querela o di denuncia di vendita di prodotti alterati, falsificati o comunque nocivi, l'Ufficiale Sanitario procederà, o farà procedere, immediatamente all'ispezione con prelevamento di campioni nella fabbrica, o nel magazzino, o nello spaccio, da cui il rivenditore o il privato abbia aver acquistata la sostanza, se detto luogo di acquisto sia nel Comune.

Quando il luogo dichiarato di provenienza sia fuori del Comune, l'Ufficiale Sanitario promuoverà dal Medico Provinciale la denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria del Distretto nel quale trovasi il luogo dichiarato di provenienza. L'ispezione e la denuncia di che sopra, dovranno farsi prima che sia comunicato alla persona interessata, ed all'Autorità Giudiziaria, il risultato dell'analisi.

Art.12. - A termini dell'art.75 del Regolamento generale sanitario, eseguita l'analisi, l'Ufficiale sanitario, con motivata conclusione ne rimette i risultati al Sindaco per la denuncia all'Autorità Giudiziaria, quando siavi luogo a contravvenzione o, in caso negativo, perché ne dia notizia all'interessato.

Art.13. - Di tutti i campioni, non facilmente alterabili, si conserva, almeno per un mese, una parte sufficiente per ulteriore eventuale esame, munendo i medesimi delle necessarie indicazioni per la identificazione.

I campioni disponibili di generi riscontrati genuini, prelevati d'Ufficio, saranno periodicamente inviati in dono ad Istituti di beneficenza.

Art.14. - Ove il detentore o venditore di una sostanza stata sequestrata, perché alterata, falsificata o comunque insalubre, provi di averla acquistata in buona fede per genuina e ben conservata da un terzo, l'Autorità Municipale potrà rilasciargli, a sua richiesta, un certificato del risultato dell'esame per la rivalsa contro il fornitore.

Art. 15. - L'Autorità Comunale pubblicherà ogni mese i nomi dei fabbricanti che risultassero contravventori alle disposizioni speciali per l'igiene degli alimenti e delle bevande e degli oggetti di uso personale e domestico. Pubblicherà pure i nomi dei rivenditori nei casi di recidiva.

Art. 16. - Il risultato di qualsiasi analisi ed esame deve essere trasmesso dal Personale dei Lavoratori all'Ufficiale Sanitario, il quale rimetterà a chi di ragione dopo averlo munito del suo visto, previa aggiunta di quelle osservazioni che crederà del caso.

Art. 17. - Ove dall'esame dei campioni presentati al pubblico, risulti che una sostanza d'uso alimentare, messa in commercio o somministrata a dipendenti, è alterata o falsificata, il personale dei laboratori dovrà informarne immediatamente, con rapporto scritto, l'Ufficiale sanitario e ciò prima che sia stato comunicato il risultato dell'analisi.

ART. 18. - VIGILANZA ZOOIATRICA

Art. 18. - Il Podestà provvede alla vigilanza zoiatrica con apposito personale veterinario.

Art. 19. - Le attribuzioni e gli obblighi del Veterinario Comunale sono quelli portati dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dai regolamenti speciali emanati dall'Autorità Comunale.

Esso perciò dovrà:

- 1) Vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame, denunziando sollecitamente al Sindaco, o per esso all'Ufficiale sanitario, tutte le circostanze che costituiscono un pericolo per lo stato sanitario del medesimo.
- 2) Prendere nota di tutte le denunce di casi di malattia infettiva degli animali, che devono essere fatte al Podestà o all'Ufficiale Sanitario da chiunque ne abbia l'obbligo, ed eseguire i provvedimenti ordinati dal Sindaco per arrestare la diffusione.
- 3) Accertare le cause di morte accidentale o per malattia di qualunque animale, della quale siano venuti, comunque, a cognizione, per determinare, a norma delle prescrizioni dei regolamenti vigenti, l'uso e la distribuzione delle carni.
- 4) Ispezionare i cavalli adibiti ai pubblici servizi, i locali adibiti o che si vogliono adibire, ad uno di sardigna di stallaggio o di vaccheria; esercitando una speciale vigilanza sull'igiene delle stalle e sulla salute degli animali destinati alla produzione del latte;
- 5) Eseguire visite degli animali da introdursi sul mercato, sia all'atto dell'introduzione, sia immediatamente prima nelle stalle di sosta dei negozianti.
- 6) In caso di epizootie dominanti, e quando ne sia riconosciuta la necessità, eseguire la visita degli animali in arrivo (o in eventuale partenza), allo scalo ferroviario; rilasciando, quando occorra, i relativi certificati.
- 7) Ispezionare gli animali da macello e i locali in cui

e gli spacci delle medesime.

Art. 8) esaminare le carni macellate o preparate che siano state sequestrate, perché sospette insalubri, o di ignota provenienza o di classe diversa da quelle di cui, per disposizioni regolamentari, dovrebbero appartenere e redigere le relative perizie.

9) Esaminare le carni fresche o preparate che entrano nel territorio del Comune, sia dagli scali ferroviari, che per via ordinaria con destinazione, sia per la città che per gli altri abitati del Comune, riferendo l'urgenza all'Ufficiale Sanitario gli eventuali provvedimenti che si dovessero prendere a tutela della salubrità dell'alimentazione pubblica.

10) Redigere, alla fine di ogni anno, la relazione sullo stato sanitario del bestiame nel territorio del Comune.

Art. 20. - In caso di morte, qualsiasi evento o malattia, di animali bovini, equini e suini nel territorio del Comune, è obbligo dei possessori e detentori a qualunque titolo di detti animali, dei neogozianti o allevatori di bestiame, dei conduttori di stalle di sosta, ecc, nonché dei Veterinari esercitanti nel Comune, di farne immediata dichiarazione all'Ufficio d'igiene, possibilmente indicando il genere di malattia per cui si ritenga che sia avvenuta la morte.

Art. 21. - E' vietato asportare in qual siasi luogo l'animale morto sottoporlo a qualunque operazione (dissanguamento, scuoiamento, apertura, preparazione per lo smercio delle carni ecc.) fino a che non siano state date dall'Ufficio d'Igiene le occorrenti disposizioni.

Art. 22. - E' vietata la introduzione nel territorio del Comune di qualunque animale morto per malattia.

Art. 23. - Il trasporto degli animali morti, per essere interrati o consegnati alla sardigna, è ammesso soltanto per vie di comunicazioni esterne. Trattandosi di animali morti nel centro urbano si seguirà la via più breve per la comune esterna.

Art. 24. - Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti, oltre che essere punite in conformità di legge, daranno diritto al Comune del rimborso delle spese che potranno essere state incontrate, a termini dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, per i provvedimenti d'Ufficio.

VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED AFFINI

Art. 25. - A norma degli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, n° 1265, e dell'art. 65 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, i medici, i chirurghi, i farmacisti, le levatrici, i veterinari ed i dentisti che intendono esercitare abitualmente nel Comune, la loro professione, devono fare registrare il loro diploma presso l'Ufficio d'igiene entro un mese dal giorno in cui vi avranno presa residenza.

Allo stesso obbligo sono tenuti anche quei medici, chirurghi, farmacisti, veterinari, levatrici, dentisti, i quali intendono esercitare la loro professione nel Comune, normalmente o periodicamente, senza avervi abituale residenza.

I sanitari che intendono esercitare, anche solo temporaneamente, nel Comune, debbono presentare all'Ufficio d'Igiene i titoli della loro abilitazione all'esercizio e dimostrare alla Autorità Comunale la loro identità personale. Finché questa non sarà dimostrata, non potranno i medesimi esercitare la loro professione.

Sono soltanto eccettuati gli esercenti professioni sanitarie chiamati in casi speciali e contingenti ad esercitare la loro professione presso privati.

Art.26. - I droghieri, i profumieri, i colorari, i liquoristi, i confettieri, i fabbricanti e negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, o di sieri e vaccini, di acque distillate, di olii essenziali, e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali, che intendono esercitare la loro industria ed il loro commercio nel Comune, devono darne preventivo avviso di quindici giorni all'Ufficio d'Igiene. (Art.143 t.u.; Leggi Sanitarie).

Art.27. - È proibita l'occupazione del suolo pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare, o per vendere sostanze annunziate come farmaci d'uso interno od esterno.

In nessun caso potrà essere accordata la licenza di occupazione per tale scopo.

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE
INFETTIVE E CONTAGIOSE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI

""""""

Profilassi delle malattie infettive dell'uomo.

Delle denunce

""""

Art.28. - A termini dell'art.254 delle leggi sanitarie, testo unico e del D.M. 15 ottobre 1923 e del D.M. 22.581933, qualunque medico abbia osservato, nel territorio del Comune, un caso di malattia infettiva e diffusiva, ed anche solo sospetta di esserlo, deve farne immediata denuncia al Sindaco e, per esso, all'Ufficiale Sanitario, servendosi all'unope dell'apposito stampato (conforme a quello prescritto dal Ministero dell'Interne) che a cura del Comune, viene distribuito a tutti i medici esercenti, e coaduviarlo, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia e, di regola, nelle cautele igieniche durante la malattia.

Art.29. - Le malattie per le quali é obbligatoria la denuncia sono quelle di cui all'art.129 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n°45 e D.M. 15 ottobre 1923, e per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole

Art.30. - E' fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare nel più breve tempo al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario qualunque manifestazione di malattia infettiva, non considerata tra quelle di cui nei surriferiti artt. 29 e 30, che, per la sua natura e per il numero dei casi constatati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

Art.31. - La denuncia delle anzidette malattie dovrà farsi con le modalità prescritte dall'art.130 del Regolamento Generale d'Igiene Sanitario, indicando se il malato frequenta la Scuola, se è operaio in opifici, se vive in collettività e fornendo le indicazioni che per l'Ufficio Sanitario possono essere di utile norma per l'azione profilattica.

Art.32. - I contravventori sono soggetti alle penalità stabilite dall'art.254 del t.p. delle Leggi Sanitarie.

Art.33. - E' obbligatorio per le levatrici la denuncia di tutti i casi di oftalmia e di puerpere febbricanti, quando la temperatura ascellare superi i 38 C.; e ciò indipendentemente dall'obbligo che le medesime hanno di tenere in corrente e di presentare all'Ufficiale Sanitario - alla fine di ogni mese - il registro dei parti e degli aborti da esse assistiti, con tutte le prescritte indicazioni, ed aborti.

Art.34. - Gli albergatori, osti, affittacamere e simili sono obbligati a denunciare qualsiasi caso di malattia infettiva, o sospetta di esserlo, che si verifici nei locali da essi tenuti.

MISURE GENERALI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE

Art.35. - Nei casi di malattie infettive, quando si tratti di malattie più diffubili e pericolose, il medico curante dovrà, sulla sua responsabilità:

a) Provvedere all'isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono e, a seconda della gravità del caso, ove non fosse possibile nell'abitazione, richiedere al Comune il trasporto dell'infermo in locali d'isolamento appositi;

b) prescrivere alle persone che assistono l'infermo di disinfettarsi ogni volta che hanno contratte con esse o con la biancheria sudicia;

c) vigilare che le escrezioni dell'infermo si raccolgano in recipienti adatti, contenenti soluzioni disinfettanti e solo dopo intima mescolanza e sufficiente azione di queste, si versino nella latrina, la quale deve essere regolarmente disinfettata;

d); provvedere, lungo il corso della malattia, alla disinfezione degli oggetti d'uso domestico e personale dell'infermo o di altri della casa, che giudicasse veicoli d'infezione; distruggere col fuoco gli oggetti di medicatura ed altri di poco valore;

e) fare immergere la biancheria in soluzioni disinfettanti o mantenerla ravvolta in panni bagnati nelle stesse soluzioni, fino a che non sia asportata;

f) sorvegliare, in caso di malattia, che la pulitura del pavimento e dei mobili si faccia esclusivamente con panni bagnati in soluzioni di sinfettanti;

g) prima di mettersi a contatto con le altre persone al di fuori eseguire la regolare ed accurata pulizia della sua persona o la disinfezione anche dei suoi abiti, ove ne sia il caso.

Art.36. - E' sempre in facoltà del Sindaco di applicare d'Ufficio, per mezzo di speciali agenti ed a tutte spese, ove occorra, del malato o della sua famiglia, o valendosi delle facoltà concessegli dall'art.55 della legge comunale e provinciale, le misure di cui al precedente articolo, quando si tratti di malattie infettive di grave pericolo o, in altri casi, quando ne sia trascurata o male eseguita l'applicazione dal medico o dalle persone che assistono l'ammalato.

Il medico curante, ove sia richiesto il suo concorso dall'Ufficiale Sanitario, o da chi per esso, dovrà coadiuvarlo in tali misure d'ufficio, uniformandosi a tutte le sue istruzioni.

Art.37. - Quando sia a ritenersi che l'isolamento a domicilio non sia osservato, e non si possa trasportare l'ammalato in apposito locale d'isolamento; l'autorità comunale, ove lo creda opportuno, potrà assicurare l'isolamento mediante vigilanza.

Tale provvedimento dovrà sempre essere adottato quando trattasi di malattia esotica diffusiva.

Nessun malato di malattia infettiva potrà essere trasportato nell'apposito locale d'isolamento se non dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, il quale determinerà, caso per caso, le norme da seguirsi.

Il trasporto verrà effettuato con vettura o barella apposita.

Nel caso che il trasporto venisse effettuato con vettura pubblica o privata, questo dovrà essere sottoposta a rigorosa disinfezione prima di essere restituita a libera circolazione.

Art.38. - Gli ammalati dalle malattie di cui all'art.129 a) del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 n.45, saranno tenuti isolati non solo fino alla cessazione completa di tutti i fenomeni morbosi relativi alla malattia sofferta, ma anche nel periodo della convalescenza per una durata diversa a seconda dei casi.

L'isolamento delle persone che hanno avuto contatto con gli infermi delle malattie predette, durerà finché non sia interamente trascorso il presunto periodo di incubazione.

Prima di essere messi in libertà, dovranno, sotto la vigilanza del medico curante, sottoporsi a bagni o lavacri disinfettanti e indossare abiti e biancheria non infetti.

Art.39. - E' obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti lettereschi e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive o diffuse indicate all'art.129 lettere a) e b) del citato Regolamento Gen. Sanitario.

Potrà pure essere resa obbligatoria nel caso di cui alle lettere e) e f) dell'articolo stesso.

L'obbligo della disinfezione si estende anche agli effetti di vestiario ed oggetti delle persone che ebbero contatto col malato.

È pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni degli infermi di malattie infettive indicate nell'art. 129 lettere a) e b) del citato Regolamento "cn. Sanitario. Essa sarà limitata alla stanza del malato ed anche estesa a tutta l'abitazione, secondo che l'Autorità Sanitaria sarà per prescrivere.

La disinfezione sarà praticata al termine della malattia o nel caso che il malato sia inviato allo Spedale o altrove e dopo che dalla camera siano asportati tutti gli oggetti che devono subire la disinfezione nell'apposito stabilimento.

Art. 40. - È proibito dare a lavandai privati, per il bucato, o lavare in pubblici lavatoi, la biancheria ed altri effetti che siano venuti a contatto con individui colpiti da malattia per la quale sia obbligatoria la disinfezione.

È pure proibito di asportare dalla camera del malato, biancheria ed oggetti prima che siano disinfettati, nonché di battere tappeti, spazzare a secco o in modo qualsiasi sollevare polveré nelle abitazioni di ammalati contagiosi, prima che sia stata praticata la disinfezione.

Art. 41. - Per il disposto dell'art. 3 del Regolamento Governativo per l'esercizio ostetrico delle levatrici (R.D. 6.12.1928, n° 3318), l'Ufficiale Sanitario provvederà d'ufficio a far disinfettare gli abiti usati dalla levatrice nell'assistere donne colpite da infezione puerperale, e si accerterà che siano stati efficacemente disinfettati tutti gli strumenti contenuti nella sua busta ostetrica, nonché eseguire le opportune pratiche di disinfezione della sua persona. Tali disinfezioni saranno gratuite.

Art. 42. - È proibito di vendere o tenere per vendere abiti, oggetti usi di vestiario e letteracci usati, che non siano stati disinfettati e puliti.

Ognuno di questi oggetti posti in vendita dovrà, in prova della disinfezione subita, portare un marchio o contrasegno speciale dell'Autorità Comunale.

Art. 43. - Sempre che in una casa si verificano malattie infettive, il Sindaco farà eseguire d'urgenza dal personale tecnico-sanitario le necessarie ispezioni a detta casa per accertare se corrisponde alle prescrizioni della Legge Sanitaria, del Regolamento Generale Sanitario e del presente regolamento.

Ove ciò non risulti e vi sia pericolo per chi l'abita o per chi abita le case vicine, il Sindaco promuoverà presso il proprietario gli opportuni provvedimenti, perché l'abitazione sia risanata, o siano eliminate le cause di insalubrità e, quando ne sia il caso, potrà dichiarare inabitabile e far chiudere la casa, provvedendo al trasporto degli ammalati.

Art. 44. - Oltre che nei casi contemplati, è sempre in facoltà del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel regolamento.

terrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive.

MISURE SPECIALI CONTRO LA TUBERCOLOSI

Art.45. - Sarà in facoltà del Sindaco di ordinare, quando ne sia riconosciuta la necessità, la generale ripulitura, procedura, ove occorra, dalla disinfezione, almeno una volta all'anno, degli alberghi, scuole, locande, pensioni e simili.

Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura - almeno una volta all'anno - per gli ospedali, opifici ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici o privati.

Art.46. - Nelle scuole, negli opifici e luoghi di pubblico ritrovo, come pure nelle vetture dei tram ed omnibus, automobili e vetture pubbliche, dovrà essere affisso un cartello che vieti di sputare. Dove sia possibile dovranno collocarsi dei recipienti destinati a ricevere gli sputi e contenenti soluzioni antisettiche.

Art.47. - Gli ospizi di mendicizia e di invalidi, orfanotrofi, le carceri, gli alberghi, i convitti, gli istituti di istruzione e di educazione ed i conventi, non possono ricevere e trattenere in cura infermi e denunziati per tubercolosi polmonare, se a giudizio dell'Autorità Sanitaria, non dispongono di locali e di servizi adatti.

Art.48. - Nei casi di morte per tubercolosi polmonare, nelle case private, negli alberghi, istituti etc. o del trasloco dell'infermo in altra dimora è obbligatoria la disinfezione degli ambienti, seguita da imbiancatura delle pareti, a spese dei proprietari.

MISURE SPECIALI CONTRO IL VAIOLO (vaccinazione)

Art.49A termini degli art.130 e 131 del T.U. delle leggi sanitarie, modificati dagli art.67 e 68 del R.D. 30 dicembre 1923 n°2889 e degli art.10 ed 11 del regolamento spedale sulla vaccinazione obbligatoria 29 marzo 1892, il Municipio provvede alla vaccinazione antivaiolosa nel territorio del Comune.

Art.50. - Nessun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private agli esami ufficiali, o in istituti d'educazione o di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano, pubblico o privato, o in fabbriche, officine ed opifici industriali di qualunque natura, se, avendo oltrepassato l'8° anno di età, non presenti un certificato rilasciato dall'autorità comunale o dalla stessa vidimato, di avere subito la rivaccinazione in data non anteriore all'8° anno di età.

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE NELLE SCUOLE

Art.51. - A norma degli art.143, 144, e 145 del Regolamento Generale Sanitario e in conformità delle disposizioni portate dal Regolamento per la profilassi delle malattie con-

Art.52. - Quando l'Ufficiale Sanitario, abbia osservato nelle sue visite, in un alunno, o nel personale insegnante ed in quello di servizio, qualche malattia infettiva o diffusiva acuta, pericolosa o sospetta, oppure ciò risulti in seguito a denuncia, ha facoltà di prescrivere l'esclusione fino a guarigione completa.

Art.53. - Dalle Scuole e dagli Asili saranno allontanati gli alunni, gli insegnanti e gli inservienti, i quali convivono con persone affette da malattie trasmissibili, per il tempo che sarà tenuto dall'Ufficiale Sanitario in relazione al periodo medio di incubazione della malattia.

Art.54. - I ragazzi che frequentano la Scuola, qualunque sia stata la malattia infettiva di cui furono affetti, non potranno essere riammessi alle scuole se non dietro certificato di guarigione del medico curante e parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Art.55. - Ogni insegnante ha l'Ufficio di vigilare sullo stato di salute dei suoi scolari, ed ogni qualvolta noni in ~~un~~ alcuno di essi la comparsa di sintomi speciali che facciano sorgere il sospetto che possa trattarsi dell'inizio di una malattia contagiosa acuta ne darà avviso al Direttore il quale, a sua volta, ne terrà informato l'Ufficiale Sanitario per l'applicazione delle misure che stimerà opportune.

Ogni scolare che presenti segni di malattia agli occhi, sulla cute e sul cuoio capelluto, o di parassiti (pidocchi del capo, dalle vatti), deve essere provvisoriamente allontanato dalla Scuola fino alla presentazione del certificato di riammissione rilasciato dall'Ufficiale Sanitario.

Art.56. - E' vietato di ammettere nelle scuole pubbliche e private, convitti ed istituti di educazione, alunni che risultassero affetti da tigna favosa, tonsurante, da sicosi tricofitica e da altre dermatosi d'indole contagiosa e parassitaria.

Art.57. - E' pure vietato ammettere nelle scuole pubbliche e private, nei convitti ed istituti di educazione individui affetti da malattie oftalmiche di natura contagiosa, affetti da forme di tubercolosi polmonare, cutanea ulcerosa, ossea e ghiandolare con segni fistolosi aperti all'esterno.

MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE MALATTIE CELTICHE, SIFILIDE DA BALIATICO MERCENARIO, FEBBRE PUERPERALE ED ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI.

Art.58. - Per le misure contro la diffusione delle malattie celtiche e della sifilide da baliatico mercenario, provvede il T.U. leggi sanitarie 27.7.934 dall'art.291 al 312, il Regolamento Sanitario d'Igiene 3 febbraio 1901 dall'art.168 al 186 ed il regolamento per la profilassi delle malattie celtiche del 25 marzo 1923, n°846.-

Art.59. - Le levatrici sono tenute all'osservanza del Regolamento speciale per il servizio ostetrico emanato con R.D.3318 6.12.1928 e delle annesse istruzioni, e con R.D. 6 dicembre 1928, n°3318.

Art.60. - E' vietato l'esercizio ambulante della professione di barbiere. Le botteghe dei barbieri debbono sempre essere tenute con la massima pulizia, proprietà e provviste d'acqua proveniente direttamente dalla condotta pubblica dove questa vi sia; diversamente la provvista d'acqua potabile si farà per mezzo di recipienti ben puliti e coperti da collocarsi in luogo adatto. I lavandini, uno per ogni posto di lavoro, avranno diretta comunicazione con la fogna, dove pure verranno convogliati tutti i rifiuti. Le persone affette da malattie trasmissibili e da malattie della pelle e del cuoio capelluto non potranno esercitare la professione di barbiere.

Gli operatori debbono lavarsi le mani prima di ogni servizio. I padroni debbono sorvegliare che ogni cliente abbia una salvietta propria e venga usata dell'acqua assolutamente pura. Gli accappatoi che servono all'uso comune debbono sempre presentare la massima pulizia.

Il punto delle sedie sul quale i clienti appoggiano la testa, deve essere ricoperto di carta, da rinnovarsi per ciascun cliente. Le persone affette da infezione cutanea o del cuoio capelluto non saranno ricevute nella sala comune; saranno servite in locale a parte e gli oggetti usati saranno lavati con soluzione alcalina bollente e non dovranno mai, senza alcun pretesto, adoperarsi per altre persone non contaminate.

Art.61. - I barbieri ed i parrucchieri debbono tenere la loro persona, gli strumenti, le suppellettili e la biancheria del loro esercizio, con la più scrupolosa nettezza curando la sterilizzazione dei rasoii, forbici etc. o con apparecchi sterilizzanti o con prolungate e immerzioni in acqua bollente o in soluzione disinfettante ogni volta abbiano servito, ma in modo speciale sempre dopo essere stati usati per qualche cliente che presenti segni di malattia qualsiasi della pelle del capo o del viso.

L'uso comune di spugne, cosmetici e polvere di riso é severamente proibito.

E' vietato servirsì di piumaioli per spargere la cipria sulla pelle rasata.

Per spargere e levare cipria si adopereranno rispettivamente solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone da distruggere, questi ultimi, dopo averne usato anche una sola volta.

PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E CONTAGIOSE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art.62. - La materia di che al presente titolo é disciplinata dalla legge Sanitaria 27.7.934, art.264-265 del Regolamento Sanitario Generale 3 febbraio 1901 e dal Regolamento di Polizia veterinaria 10 maggio 1914, n°533.

INQUISIZIONE-VIGILANZA SANITARIA SUI MERCATI, SULLE FIERE E SULLE STALLE DI SOSTA DEGLI ANIMALI ETC.

Art. 63. - Il Sindaco, per mezzo del personale veterinario comunale, provvede alla vigilanza sanitaria sul mercato del bestiame, perciò il personale veterinario municipale seguirà la visita dei singoli capi di bestiame nelle stalle di sosta dei negozianti la vigilia o la mattina stessa del giorno di mercato, prima che questo abbia principio.

uno o due veterinari allo scopo di sottoporre alla stessa visita i capi di bestiame che si vogliono introdurre sul mercato e che non abbiano subito la visita alla stalla di cui sopra; per curare infine il regolare andamento del mercato nei riguardi della Polizia Sanitaria zoiatrica.

In occasione di fiere importanti il numero dei veterinari può essere aumentato a seconda della necessità.

Art.64. - Gli animali da introdursi sul mercato del bestiame dovranno essere accompagnati, se provenienti da altro Comune da quel qualsiasi documentoche fosse imposto dall'autorità superiore; nonché dal certificato sanitario rilasciato da un veterinario previa visita dell'animale per il bestiame proveniente da un Comune in cui trovasi una zona dichiarata infetta.

Art.65. - I proprietari e i loro rappresentanti sono tenuti ad assistere e coadiuvare il Veterinario municipale nella visita sanitaria degli animali da introdursi al mercato e allo scalo ferroviario o ricoverati nelle stalle e debbono pure prestarsi a tutte le sue prescrizioni.

In caso di rifiuto, saranno senz'altro dichiarati in contravvenzione.

Art.66. - Quando si riconosca un caso di malattia contagiosa durante la fiera o il mercato o all'arrivo alle scalo ferroviario, il veterinario incaricato della sorveglianza provvederà immediatamente all'isolamento dell'animale ammalato e di quelli sospetti nell'apposita stalla di osservazione; all'allontanamento degli animali sani.

Art.67. - Il trasporto degli animali affetti o sospetti di malattia contagiosa dal mercato o dalle scalo ferroviarie alla stalla d'osservazione, deve essere fatto in modo da evitare qualsiasi disperdimento di materiale infettivo.

Art.68. - Analogamente, quando si riscontrasse un caso di malattia infettiva, contagiosa o sospetto di esserla, in un animale introdotto al pubblico macello, il veterinario addetto al macello dovrà sequestrare immediatamente l'animale nell'apposita stalla di osservazione.

Art.69. - Le spese di osservazione, di sosta, di mantenimento, di cura e simili degli animali ricoverati nella stalla di osservazione, sia del mercato che del macello ecc., perché affetti o sospetti di malattia infettiva o contagiosa, saranno a carico del proprietario; quelle di spurgo e di disinfezione saranno a carico del Comune.

Art.70. - Salvo il disposto dell'art.110 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, gli animali morti nei vagoni ferroviari, durante il viaggio, o sul mercato, saranno trasportati, sotto scorta di un agente municipale, su carro, e con le dovute cautele, per evitare disperdimento su terreno di sangue, escrementi, o altro materiale; alla sala delle autopsie del macello.

Se risulteranno morti di malattie infettive, si provvederà all'interramento in luogo adatto, secondo le prescrizioni rego-

ne del carro che ha servito al trasporto. Se, al contrario, non fossero morti di malattia infettiva, il Veterinario disporrà per l'ammissione delle loro carni al consumo come carni di bassa macelleria.

Quando lo stato dell'animale trovato morto nel vagone fosse tale da farne giudicare senz'altro impossibile l'ammissione al consumo alimentare, sarà direttamente trasportato in luogo prestabilito per l'interramento.

Art. 71. - Sarà esercitata, per parte del Veterinario Comunale, una continua attiva vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta dei negozianti di bestiame, curando che le medesime siano tenute sempre scrupolosamente pulite e che siano di frequente imbiancate con latte di calce.

Le visite del veterinario dovranno essere più frequenti durante il dominare delle malattie contagiose, nel qual caso potrà pure essere ordinata dal Sindaco, su parere dall'Ufficiale Sanitario, la generale disinfezione delle dette stalle.

Saranno pure soggette a visita le stalle degli alberghi e quelle destinate ad animali adibiti a pubblici servizi.

I proprietari ed esercenti debbono permettere il libero accesso nei detti locali al personale incaricato a fornire tutti gli schiarimenti richiesti.

Una volta all'anno poi dovrà essere praticata una pulizia radicale a tutte le scuderie o stalle con levatura di tutto l'arredamento mediante liscivia di soda, e verrà praticata anche la disinfezione delle poste.

MISURE SPECIALI CONTRO LA RABBIA

A norma delle disposizioni contenute nel paragrafo 4 (articolo 48 e seguenti) del regolamento di Polizia Veterinaria 1914 sarà osservato quanto appresso:

a) i cani esistenti nell'ambito del territorio devono essere notificati dai detentori, all'Ufficio Comunale per la registrazione;

b) nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani, quando non sono condotti a guinzaglie, devono portare una museruola atta ad impedire di mordere;

c) possono essere tenuti senza la prescritta museruola i cani da guardia, soltanto però entro il limite dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore, ed i cani da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia del gregge e per la caccia.

Art. 73. - I cani vaganti trovati senza la prescritta museruola, devono essere accalappiati e sequestrati in apposito locale d'isolamento. Trascorsi sei giorni senza che i proprietari li abbiano reclamati, i cani sequestrati debbono essere uccisi o concessi ad istituti scientifici, chene facciano richiesta, salvi sempre i casi previsti dagli articoli seguenti per i cani morsicati e morsicatori.

Art. 74. - A termini dell'art. 129 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 comma e) é obbligatoria la denuncia da parte dei proprietari e veterinari, dei casi sospetti di rabbia nel cane ed in qualunque altro animale.

Art.75. - Ogni animale morsicatore deve essere, a cura e spese del proprietario, che potrà richiedere l'intercento degli agenti municipali, trasportato allo stabulario municipale dove sarà tenuto in osservazione sotto la vigilanza del Veterinario Comunale pervenuto di 15 giorni, trascorsi i quali, dietro parere scritto del Veterinario stesso, sarà riconsegnato al proprietario.

Art.76. - Gli animali che presentino sintomi sospetti di rabbia, anche se non hanno morsicato, dovranno essere tenuti in osservazione nello stabulario comunale per un periodo sufficiente, secondo il giudizio del Veterinario Comunale, per escludere la rabbia, e saranno sottoposti alle opportune ricerche diagnostiche per la rabbia se muoiono o siano stati uccisi.

Art.77. - Ogni animale morsicato da animale riconosciuto rabbioso o sospetto di esserlo, e rimasto ignoto, sarà ucciso, oppure tenuto in osservazione nella stabulario municipale, a spese del proprietario, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Durante questo periodo però gli equini ed i bovini possono adoperarsi per il lavoro, purché siano messi in condizione di non poter eventualmente nuocere alle persone.

Gli animali bovini, equini, suini e caprini, nel periodo di osservazione, non potranno essere spostati senza un permesso del Sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo, o per lavori agricoli, o per macellazione, quando questa sia consentita.

Art.78. - Conforme al disposto dell'art.53 del Reg. di Polizia Veterinaria 1914, nel Comune in cui siano constatati casi di rabbia o nel Comune che sia stato percorso da un cane rabico, il Sindaco oltre le misure indicate nei precedenti articoli, ordinerà:

a) Che nelle sei settimane successive i cani, quantunque muniti di museruola, non possono circolare se non conetti a guinzaglio;

b) i cani accalappiati non siano restituiti ai proprietari se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei di cui all'art.77.

Art.79. - La località dove si trova l'animale idrefebe, gli attrezzi e gli arnesi per questo adoperate, saranno opportunamente disinfettati.

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Igiene delle acque profonde e superficiali

Art.80. - Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite a termini dell'art.202 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, quelle opere le quali modificano il livello delle acque sotterranee e il naturale deflusso di quelle superficiali in luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dal regolamento presente.

fondo privato, deve ottenere il previo consenso del Sindaco.

Art.81. - I proprietari di terreni fuori del centro abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo, e mantenendo sempre questi ultimi in buono stato di funzionamento.

Così pure i proprietari e gli utenti di gore, canali artificiali e fosse di proprietà privata, che servono da emissari alle fosse laterali alle strade pubbliche, dovranno spurgarli periodicamente e mantenerli in buono stato a loro cura e spese.

Art.82. - E' vietato di costruire qualsiasi opera sul corso di canali di acque superficiali, per cui, impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni e dai canali e bacini adiacenti, ne derivino impaludamenti nei terreni stessi e sulle sponde di detti canali e bacini.

Art.83. - Sono proibiti gli sbarramenti dei corsi d'acqua a scopo agricolo e industriale, se non a condizione che non determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica, e sempre in seguito ad autorizzazione del Sindaco.

Art.84. - E' vietato di gettare nei canali e corsi d'acqua comunali e demaniali, e spandere e depositare, anche temporaneamente, lungo le loro sponde, spazzature, letame, materie fecali, immondizie di qualunque genere, rifiuti della vita domestica e della industria, prodotti chimici, materie putrescibili e nauseanti, e comunque incomode per esalazioni o tali da recare in qualsiasi modo pregiudizio all'igiene.

Art.85. - E' vietato intraprendere opere nel sottosuolo che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle acque sotterranee, per cui queste s'innalzino in modo da determinare umidità negli strati superficiali del terreno, rendendolo paludoso, e da cagionare umidità ai muri ed edifici e danno ad opere di interesse igienico.

I contravventori a queste disposizioni saranno tenuti a demolire le opere eseguite, a proprie spese, oltre le penalità contemplate dal presente regolamento.

Art.86. - Sono permesse le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per un certo tempo l'acqua sui terreni, a condizione che l'acqua non vi ristagni e che non vi sia pericolo di impaludamento.

Art.87. - Le cave di prestito dei terreni e le fosse derivanti da escavazioni di materiali dal suolo dovranno essere provviste di mezzi per assicurare lo scolo delle acque.

Gli scavi risultanti dall'esercizio dell'industria laterizia dovranno, appena abbandonati, essere sistemati insieme col terreno adiacente in modo tale da impedire la formazione di qualsiasi ristagno d'acqua.

Art.88. - I bacini di raccolta d'acqua a scopi agricoli ed industriali debbono essere situati convenientemente, costruiti a regola d'arte e tenuti con convenienti ripuliture periodiche in modo che non risultino nocivi alla pubblica salute. (Art.89 del Reg.Gen. Sanitario)/

scoperte di acqua stagnata nelle vicinanze di qualunque abitazione; e quelle eventualmente esistenti debbono venire esaurite e prosciugate.

Art.90. - Non é permessa la macerazione del lino, della canape ed in genere delle piante tessili nei corsi d'acqua e nei bacini d'uso pubblico.

Essa dovr  aver luogo esclusivamente in apposite vasche di macerazione, costruite e tenute in modo da non recar danno e pregiudizio alla pubblica salute.

Chiunque voglia impiantare tali vasche di macerazione dovr  farne domanda al Sindaco, il quale rilascerà il relative permessa, dietro visita e parere favorevole, per iscritto, dell'Ufficiale Sanitario, il quale detterà, caso per caso, le modalit  della costruzione, dello smaltimento delle acque usate per la macerazione, e quelle altre cautele che potranno risultare necessarie ad impedire effetti dannosi alla pubblica salute.

Art.91. - Dette vasche di macerazione dovranno essere situate alla distanza di almeno 200 metri da ogni centro abitato con un assieme di popolazione di oltre cento individui e almeno 50 metri di qualunque abitazione isolata, da pozzi, serbatoi d'acqua potabile, acquedotti (art.203 t.u. Leggi Sanitarie).

Art.92. - Durante la macerazione l'acqua dovr  sempre ricoprire completamente il materiale e dovr , per quante possibilit , subire un cospicuo ricambio.

Art.93. - E' vietato di fare sboccare fogne ed altri canali riceventi scarichi di latrine, acque domestiche di rifiuto e altre acque immonde, acque residuali delle industrie, nei corsi d'acqua, senza che questi rifiuti liquidi siano stati sottoposti a procedimento di depurazione mediante impianti speciali (fossa Meuras e simili).

Art.94. - E' vietata l'immissione dei residui industriali, ingombranti, nei canali e corsi d'acqua, come pure é vietato il loro disperdimento, nonch  quelle delle acque immonde e di rifiuto qualsiasi, nelle falde acque sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con depositi sulla superficie del suolo, sia ancora mediante spandimenti agricoli che non siano eseguiti in modo da rendere innocui quei materiali.

Art.95. - La depurazione delle acque industriali dovr  essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna industria. La scelta di tali metodi sar  lasciata agli industriali stessi, salve all'Ufficiale Sanitario il diritto di constatare l'efficacia del metodo di depurazione preposto e quelle di invigilare che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata.

IGIENE DEL SUOLO NEL CAPOLUOGO E CENTRI ABITATI

Art.96. - Agli effetti del presente regolamento sono compresi, sotto la dizione di centri abitati, oltre il Capoluogo, tutti gli altri aggregati di abitazioni con una popolazione di oltre cento abitanti.

Le norme relative all'igiene edilizia si applicano inoltre

Ai fabbricati d'uso puramente colonico si applicheranno le norme contenute nel Capo relativo all'igiene dell'abitato rurale.

Art.97. - Alle scole delle acque meteoriche da strade, piazze ed in genere del suolo pubblico, provvede il servizio municipale della canalizzazione cittadina.

Art.98. - La pulizia delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubbliche nell'aggregato urbano e nei centri abitati, spetta all'Autorità Municipale, salvo per la porzione laterale, marciapiedi delle strade e per quel tratto di suolo lungo le case destinate pure ai marciapiedi, che i proprietari delle case stesse dovranno costantemente mantenere pulite, ciascuna per la parte che rispettivamente gli tocca.

Uguale obbligo di nettezza del suolo pubblico, spettante ai proprietari, è imposto a coloro che tengono botteghe ed occupano, comunque, locali a piano terreno, e sono concessionari di aree pubbliche.

Lo spazzamento dei locali pubblici, dei cortili, delle strade, deve sempre essere fatto previa bagnatura del suolo, in modo da impedire il sollevarsi della polvere.

Art.99. - E' assolutamente proibite di gettare, spandere e depositare anche temporaneamente, nelle vie, piazze e su qualunque altra suolo pubblico, e presso gli edifici abitabili, spazzature, letame, materie fecali, immondizie di qualsiasi genere residui della vita domestica e delle industrie, prodotti chimici, acque immonde, sostanze putrescibili, nauseanti e comunque incommode per esalazioni, e capaci di recare in qualsiasi modo pregiudizio e nocimento all'igiene dei centri abitati (art.91 Reg.San.Igiene ~~XXXX~~ Art.112-113 Istruzioni Ministeriali 20.6.1896).

Art.100. - E' assolutamente proibite di scuotere o battere tappeti, panni, indumenti e simili nel vano delle scale e nei cortili interni chiusi.

Lo scuotimento e spolveramento di cui sopra è consentito in cortili aperti, nelle finestre, balconi, prospicienti il suolo pubblico, soltanto nella mattina fino alle ore sette d'estate, e alle ore sette d'inverno.

Art.101. - E' assolutamente proibite battere lana nei cortili coperti nei centri abitati.

Art.102. - Ove non esista servizio di asportazione delle spazzature ed immondizie domestiche dalle case, ma a cura dell'amministrazione comunale vi è servizio di pubbliche spazzine, la consegna stessa sarà fatta all'incaricato della nettezza pubblica.

Per il deposito provvisorio delle immondizie ogni quartiere d'abitazione, esercizio ecc. deve essere provvisto di un recipiente di metallo, sufficientemente capace, costruito con coperchio mobile, a perfetta chiusura.

Qualora non esista speciale servizio di nettezza pubblica le immondizie dovranno - per cura dei privati - essere trasportate nei campi e nella località appositamente designata.

convenientemente raccolte in depositi a perfetta tenuta, non mai, per nessun motivo, essendone tollerate le spandimento all'aperte.

Art. 104. - Resta pure vietato ai proprietari di case convogliare acque piovane nei loro cortili e terreni scoperti interni sul suolo pubblico. Essi sono tenuti ad immettere nella fogna bianca stradale per mezzo di adatti cunicoli.

Art. 105. - Le strade e piazze e altri spazii di terreno di proprietà privata fiancheggianti suolo pubblico, e anche compresi tra fabbricati di qualsiasi genere e destinazione, e fra terreni privati (orti, giardini, cortili, ecc.), dovranno essere tenuti secondo le prescrizioni date per il suolo pubblico.

Art. 106. - Tutti i cortili interni, coperti e scoperti, dovranno essere pavimentati con materiale impermeabile, quando la loro area sia inferiore a 120 metri quadri. Essendo l'area dei cortili interni superiore a queste minime, potranno essi rimanere sterrati, purché vi sia una superficie pavimentata tutte attorno ai muri larga almeno un metro.

Tutti i cortili dovranno essere muniti di fognoli per lo smaltimento delle acque ed avere facile accesso.

Art. 107. - Per ogni ampliamento che risultasse necessario all'aggregato urbano per il presunte incremento della popolazione e per il maggiore bisogno di nuove abitazioni dipendente da altre ragioni, il Comune fisserà, a termine della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità 5 giugno 1865, il piano regolatore per l'estensione di suolo su cui ritenga necessario l'ampliamento stesso. E perciò che riguarda l'ampiezza delle strade e le modalità della loro costruzione, varranno le norme contenute nelle istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato 20 giugno 1896, che si intendono far parte integrante del presente regolamento, anche per le nuove costruzioni in genere, in tutte quante non sia contrario a qualche speciale disposizione da esse portata.

IGIENE DELLE ABITAZIONI

Art. 108. - Non si potranno intraprendere nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, divisioni di quartieri, costruzioni di cucine e latrine, e restauri di edifici già esistenti, di qualunque genere e destinazione, in qualunque punto del territorio comunale, e neppure lavori interessanti la fognatura domestica e l'approvvigionamento dell'acqua, senza averne chieste prima il permesso al Podestà, il quale lo rilascerà di stretta pare favorevole degli Uffici competenti e della Commissione edilizia (art. 218 e seguenti T.U. leggi sanitarie).

Art. 109. - La domanda dovrà essere accompagnata da copia del progetto dei lavori da eseguirsi e relativi disegni (pianta di ogni piano in scala, sezione, prospetto) redatti e firmati da un ingegnere e architetto e da persona autorizzata, a norma delle leggi e regolamenti, a dirigere costruzioni. Questi ne assumeranno con la firma la responsabilità della costruzione. La domanda deve indicare la distribuzione degli ambienti, l'illuminazione, la ventilazione.

dell'acqua condotta;

b) il sistema di allentamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali;

c) l'annessa area di superficie scoperta.

Nessuna modificazione potrà essere portata ai progetti presentati se non previamente concordata cogli Uffici competenti e concessa dal Sindaco. (art.36 e 38 Istruzioni Ministeriali 20.6.1896).

Art.110. - Nel dare il permesso di che al precedente art. 109, il Sindaco curerà che il richiedente sia diffidato di non lasciare abitare la casa, o parte di essa, prima di avere ottenuta la dichiarazione di abitabilità.

ALTEZZA DELLE CASE

Art.111. - L'altezza massima dei fabbricati, in relazione all'ampiezza delle vie e dei cortili, dovrà essere determinata in modo che ogni stanza di abitazione sia provvista di sufficiente luce diretta dalla volta celeste.

Rispetto alle vie pubbliche, piazze, e alle spazie interne a fabbricati isolati, l'altezza dell'edificio, per ogni fronte, non potrà essere superiore alla larghezza delle vie e delle aree, sulle quali prospetta.

Art.112. - L'altezza netta dei vani, delle case dal livello del pavimento fino alla parte più depressa del soffitto, non potrà mai essere minore di m.3 se il solaio è orizzontale. Nel caso di soffitta a volta e centinata, l'altezza di 3 metri dovrà misurarsi dal suolo al punto di mezzo della freccia.

Art.113. - Nelle case preesistenti alla promulgazione del presente regolamento potrà consentirsi dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, un sopraelevamento del tetto, oltre i limiti stabiliti, quando ciò sia necessario per dare il minimum d'altezza prescritte nel presente regolamento agli ambienti dell'ultime piano già abitato.

Art.114. - Non si potrà coprire con invetriata un cortile; per destinarlo ad uso di magazzino, laboratorie ed esercizi pubblici, se queste non misuri almeno 50 mq. di superficie e se non sia assicurato nel nuovo locale il rinnovamento dell'aria.

I locali circostanti a questo cortile coperto non potranno essere destinati ad uso di abitazione, scuderie e simili, eccetto che siano forniti di finestre comunicanti direttamente con l'esterno e sufficienti per numero ed ampiezza.

Art.115. - Non sarà permesso di adibire ad uso di abitazione locali che in tutte e parte della loro altezza, siano ~~innanzi~~ situati sotto terra. (Art.58 Istr.Minist. id.id.)

Art.116. - Potrà il Sindaco, in via eccezionale, permettere che si continui ad abitare locali sotterranei, già da tempo abitati, purché i medesimi soddisfacciano alle condizioni seguenti:

a) che abbiano un'altezza di almeno tre metri, metà delle quali almeno fuori terra;

b) che siano separati mediante un muro di

e) che siano sufficientemente aereati e illuminati direttamente;

d) che la falda acqua sotterranea disti in ogni tempo almeno due metri dalla base di fondazione. (art.59 Istr. Minist. id.id.)

Art.117. - I sotterranei, per poter essere adibiti ad abitazione diurna (laboratori, cucine etc.) dovranno riunire le seguenti condizioni:

a) il pavimento sarà di un metro più elevato dal livello massimo delle acque del sottosuolo;

b) i muri ed il pavimento saranno protetti a mezzo di adatti materiali (asfalto, intonaco di cemento, lamiera metalliche etc.) contro l'umidità del sottosuolo;

c) l'altezza libera del locale fuori terra sarà almeno di un metro;

d) l'illuminazione e ventilazione siano sufficienti, come per i locali di abitazione.

Art.118. - Nelle case di nuova costruzione il pavimento del piano terreno dovrà essere sempre di almeno 50 cm. elevato sul piano stradale e del terreno circostante; e questo spazio sarà utilizzato come vespaio, ove non esistano cantine e sotterranei.

Dette vespaie dovrà avere alla sua base una strata impermeabile e per lo meno una buona massiciata o selciate ed essere munite di opportune aperture a ventilazione. Il pavimento delle dispense potrà come quelle delle cantine, poggiare sul suolo direttamente, ma dovrà offrire assoluta garanzia di impermeabilità all'acqua. Anche le fondazioni, come i pavimenti a terreno, dovranno essere protette con mezzi opportuni dall'umidità del suolo.

Art.119. - Nei rintocchi e riempimenti di terreni e di coperture, nelle massicciate dei vespai, nella costruzione dei muri, ecc. è proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchi fabbricati, sudici, inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani e di altri materiali non ben puliti. (art.67 Istr.Min. Id.id.)

Art.120. - Per i pavimenti delle case di nuova costruzione ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ ed in parte rifatte, sono proibiti materiali porosi e che producano facilmente polvere.

Art.121. - Ogni camera destinata ad uso di abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera. Nelle case di nuova costruzione, la superficie illuminata delle finestre dovrà essere almeno un decimo (1/10) della superficie della stanza, e deve sia una sola finestra, questa dovrà avere una superficie di mq.2 come minime. (art.60 Istr. Min. id.id.)

Art.122. - Anche le trombe sulle scale dovranno prendere aria e luce dall'esterno ed ove queste non sia assolutamente possibile, dovranno essere illuminate dall'alto mediante cernarie fornite di adatte e sufficienti aperture di ve

bili per essere ariate. Prenderanno luce ed aria dalle trombe delle scale soltanto i locali d'ingresso, corridoi, andadi e locali di disinpegnamento.

Art.123. - In qualunque locale di abitazione è proibita la dimora abituale permanente, sia di giorno che di notte, di un numero di persone sproporzionato alla capacità ed alle condizioni di aereazione dell'ambiente, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario. Il minimo di cubatura consentite sarà mc.8 per i fanciulli e di mc.15 per gli adulti.

Tali disposizioni sono applicabili anche nei locali destinati agli impiegati di amministrazioni pubbliche e private.

Art.124. - In nessun caso potrà essere permessa di abitare ambienti che abbiano una cubatura inferiore a mc.35 ed un'altezza dal pavimento al soffitto minore di tre metri.

Art.125. - A termini dell'art.250. del t.u. delle leggi sanitarie 27.7.1934, è proibito di ricoprire le pareti delle camere con carta e stoffe per tappezzeria, tinte con alcuni dei coloranti contemplati nell'elenco dei coloranti nocivi, pubblicato dal Ministero dell'Interno (R.D. 30.10.1924 n°1938).

Art.126. - Le facciate delle case e qualunque altre mura e fabbricate prospicenti su suolo pubblico dovranno essere, a cura dei proprietari tenute costantemente pulite ed in buone state. I restauri dovranno essere fatti ogni volta che il Sindaco ne riconosce la necessità.

Art.127. - Nei sottotetti, destinati ad abitazione, il soffitto non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma dovrà esservi un rivestimento interno e centreseffitte, con spazio d'aria interposto, non minore di cm.25 e convenientemente ventilate. In case di copertura a terrazza la detta camera d'aria non sarà inferiore ai 35 cm. Art.68 Istr.Min. id. id.

ALBERGHI - DORMITORI ECC.

Art.128. Indipendentemente dalle prescrizioni di sicurezza pubblica, chiunque voglia assumere esercizio di alberghi, dormitori, affittacamere e di qualsiasi altre luoghi per dare alloggio e ricevere, anche temporaneo, a persone, deve ottenere il permesso del Sindaco mediante domanda, nella quale deve indicarsi la via e la casa dove si intende impiantare l'esercizio. Il permesso sarà rilasciato su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario. (Art.231 t.u.).

Art.129. - I locali adibiti ad uso di alberghi e locande dovranno rispondere a tutte le condizioni prescritte dall'igiene. La loro altezza non dovrà essere inferiore a m.3 e la cubatura a cm.25 per persona. Devranno essere tenuti con la massima pulizia in tutte le loro parti e si dovrà curare la rimozione di ogni causa d'insalubrità.

Inoltre dovranno rispondere a tutti i requisiti voluti dal presente regolamento per le abitazioni private, tenute conto in più del numero massimo di persone che vi potranno essere alloggiare e che, chi intende aprire tali locali, dovrà dichiarare

lamente 24 maggio 1925, n° 1102.

Art. 130. - I teatri e gli altri luoghi chiusi destinati a pubblici spettacoli e divertimenti, i caffè le birrerie, osterie e in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone, debbono essere ben aereati e, quando occorra, anche con speciali apparecchi di ventilazione; avere latrine in quantità sufficienti, poste in luogo appartate e riceventi luce ed aria dall'esterne e provviste d'acqua in quantità sufficiente per mantenervi una scrupolosa pulizia.

Art. 131. - L'Ufficiale Sanitario, procederà, quando lo creda opportuno, a visita di tutti questi stabilimenti per accertarsi dello stato sanitario ed igienico delle persone e dei locali nonché degli effetti e delle sostanze alimentari e bevande in essi distribuiti e, quando risulti constatata qualche inconveniente proverà della competente autorità gli opportuni provvedimenti.

APPROVVIGIONAMENTO D'ACQUA

Art. 132.

Art. 132. - L'ufficiale sanitario dovrà esercitare una continua sorveglianza sulle acque, denunziando immediatamente al Sindaco ogni sospetto e constatazione di alterazione nelle buone condizioni delle acque stesse e proponendo gli opportuni provvedimenti.

Art. 133. - Nella zona di protezione dell'acquedotto, dei pozzi pubblici, nel territorio rurale del Comune, è proibito, sotto pena di contravvenzione, concimare il terreno con materie fecali provenienti da pozzi neri e con altro concime animale.

Art. 134. - È proibito di abbeverare direttamente animali ai pozzi o fontanelle pubbliche, non provviste di pala appositamente e destinata a tale scopo, nonché di lavare direttamente al loro getto e nelle vasche di scarico di essi, panni, oggetti d'uso domestico o qualunque altra sostanza ed oggetto.

Art. 135. - Ogni casa per essere dichiarata abitabile ed essere data, in tutto o in parte, in affitto, dovrà essere provvista d'acqua, dell'acquedotto, e, dove quest'è manchi, di acqua di cisterna o di pozzi, riconosciuta salubre dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 136. - È rigorosamente vietato ai proprietari di case approvvigionate d'acqua della pubblica condotta, o con altro sistema, di toglierla dall'uso, in particolare modo dai quartieri provvisti di latrina con chiusura idraulica.

Art. 137. - Le cisterne ed i pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico dovranno essere tenuti, per quanto possibile, lontani da qualunque sorgente d'inquinamento da parte del terreno circostante; dovranno distare almeno 10 metri dai pozzi neri e 20 metri dai depositi di letame o altre immondizie.

In casi eccezionali potrà il Podestà, dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, autorizzare...

Art. 138 - Le cisterne e pozzi devono essere costruiti con buona muratura e con pareti e pavimento impermeabili tutto attorno per almeno un metro, per impedire filtrazioni di acque inquinate, superficiali o profonde, dal suolo circostante, essi debbono essere sempre chiusi e muniti di pompa o almeno di catena e secchio fisso, con fondo conico, in qualunque aggregato di abitazione.

Art. 139 - I proprietari di condutture d'acqua e di pozzi o cisterne sono obbligati a tenere quasi sempre puliti ed a fare eseguire i lavori che ad essi fossero indicati dalla Autorità Comunale per assicurare la salubrità dell'acqua. In caso di rifiuto o di inadempimento, sarà provveduto d'Ufficio a tutte loro spese.

Art. 140 - Quando, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, l'acqua di un pozzo o cisterna destinata ad uso alimentare, sia riconosciuta non salubre e non potabile. - Il Sindaco, su rapporto dell'Ufficiale Sanitario, farà chiudere il pozzo stesso ed il proprietario sarà tenuto a provvedere la casa di acqua potabile.

Quando questo sia ottenuto, potrà il Sindaco permettere che il pozzo sia riaperto, a condizione che porti la scritta sul muro, ed in carattere ben leggibili "Acqua non potabile."

Tale scritta dovrà rinnovarsi ogni volta che sia divenuta illeggibile. Nelle località poi, in cui, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, sia impossibile avere acqua salubre e potabile, il Sindaco potrà ordinare che, pur tenendo aperto il pozzo d'acqua non salubre, si scriva sopra di esso "Acqua non bevibile se non bollita."

Art. 141 - Quando un pozzo o cisterna venga chiuso definitivamente e abbandonato dovrà essere riempito con sabbia o ghiaia e chiuso in modo che non serva mai alla immissione di materiali luridi.

Art. 93 Istruz. Minist. id. id.

Art. 142 - Le cisterne dovranno rispondere a tutti i requisiti di cui all'Art. 138 e dovranno essere munite di apparecchi per deviare le prime acque di pioggia e queste saranno raccolte soltanto da tetti non esposti ad inquinamenti.

Art. 143 - I locali destinati a lavatoio dovranno essere costruiti a regola d'arte, con vaschette separate semplici o meglio doppie, ognuna delle quali sarà provveduta di rubinetto, diaapparechio di sfioro e di scarico, con pareti raccordate tra di loro e col fondo a sagoma curva, in modo da rispondere ai requisiti dell'igiene ed alle disposizioni del presente Regolamento, sia per quello che concerne i locali stessi e la loro tenuta, che per quanto riguarda la salubrità dell'acqua in essi adoperata e lo smaltimento della medesima dopo l'uso. Riguardo alla loro ubicazione non dovranno mai essere i lavatoi addossati ai muri di abitazione.

In ogni caso la loro costruzione dovrà essere approvata dall'Ufficiale Sanitario, il quale curerà che i lavori pubblici siano provvisti di serbatoio avente capacità adeguata alla disponibilità dell'acqua.

ABBONANAMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI E DELLE ACQUE

IMMONDE

Art. 144 - Ogni fabbricato, destinato a servizio di abitazione dovrà essere fornito di latrine convenientemente disposte ed in numero sufficiente alla quantità dei quartieri e degli inquilini che il fabbricato può contenere. Ogni quartiere dovrà avere una latrina propria. -

Nei locali destinati a dormitori, convitti, educandati e simili ve ne sarà almeno una per ogni trenta persone.

Art. 145- Le latrine saranno situate o nell'interno delle case o verso i cortili. In nessun caso potranno sporgere sulle teste dei bracci di fabbrica od essere visibile dalle pubbliche vie o piazze.-

Non dovranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera di abitazione, salvo i casi speciali riconosciuti dagli Uffici Municipali Tecnico ed di Igiene.

Dovranno prendere aria e luce direttamente dall'esterno.

Tutti i vasi di latrina e gli orinatoi devono essere muniti di chiusura idraulica, a cacciata di acqua, ove lo stato della fognatura, o il sistema di smaltimento delle acque luride, lo permetta.

Art. 71 Istruz. Minist. id. id.

Art. 146- Le latrine avranno pavimento e pareti (queste fino all'altezza di due metri) impermeabile; la superficie del pavimento di una latrina non sarà mai inferiore a mq. 1,50.

Art. 70 Istruz. Minist. id. id.

Art. 147- I locali di pubbliche riunioni, teatri, cinematografi, uffici pubblici, caffè, birrerie, osterie ecc, avranno un numero di latrine o di orinatoi, giudicati sufficienti dall'Ufficiale Sanitario, costruite con le norme precedentemente esposte.

Art. 148- Le canne di scarico delle latrine, degli orinatoi, acquai, lavandini, tinozze per bagno o di altro smaltimento di acque domestiche, devono essere provvedute alla loro apertura di immissione di sifone interruttore idraulico.

Tanto queste condutture quanto ancora quelle delle latrine, quando siano nascoste nell'interno dei muri, dovranno essere collocate entro canne o vani bene intonacati e distaccate dalle pareti di essa. Le canne di caduta dovranno essere prolungate sopra i tetti per l'altezza necessaria, affinché le loro esalazioni non riescano moleste ai fabbricati prospicienti.

Art. 73 Istruz. Minist. Id. id.

Art. 149- Le canne di scarico delle latrine e delle acque domestiche saranno costruite in grés, ghisa verniciata internamente, od altro materiale riconosciuto conveniente dall'Ufficio Tecnico.

Le giunture saranno a perfetta tenuta e collocate in guisa da non permettere alcun ristagno delle materie. Il tubo degli acquai e lavandini sarà indipendente da quello di scarico delle latrine, fino al piede dell'edificio che avrà un sifone proprio.

Art. 150- Tutti i rifiuti liquidi saranno convogliati nella fogna nera, ove esista. Per gli stabili non compresi nella rete delle fognature i detti rifiuti saranno raccolti in speciali pozzi a tenuta a secondò le norme stabilite negli art. seguenti, od in fosse Mouras.

Art. 151- I pozzi neri dovranno avere una capacità proporzionata alla loro destinazione; dovranno essere assolutamente impermeabili e scavati ad un'a profondità non maggiore di m. 6 dal livello stradale. Le pareti, in muratura, non dovranno avere un spessore minore di 30 cm. ed essere cementate a calce od a cemento o pozzolana ed intonacate internamente a cemento.

La loro copertura dovrà essere a volta reale, gli angoli arrotondati, il fondo concavo formato da una platea di calcestruzzo alta cm. 45.-

Le loro bocche dovranno essere costruite in modo da non permettere assolutamente alcuna esalazione; munite di telaio in pietra a doppio chiusino con interposto uno strato di argilla.

I pozzi neri saranno muniti di canna di ventilazione indipendente del tubo di caduta e questa non dovrà essere di diametro inferiore a 15 cm. e dovrà prolungarsi fino al tetto.

Art.152. Non si potranno costruire pozzi neri se non in giardini, orti o altri luoghi privati scoperti.

I pozzi neri dovranno distare non meno di 10 metri dai pozzi di acqua viva o altri depositi di acqua potabile, distanza da misurarsi fra le pareti esterne degli uni e degli altri. In casi eccezionali potrà il Sindaco concedere che detta distanza sia ridotta, dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, ed alle condizioni che saranno da questo volta a volta dettate per garantire l'acqua da possibilità d'inquinamento. Saranno pure tenuti lontani dalle fondamenta e dai muri delle case almeno 50 cm.

Nei centri abitati, dove manchi la fogna nera, è consentito l'uso delle fosse Mouras e l'immissione dei rifiuti di queste nella fogna bianca.

Art.153. - Qualora si verifichi un qualche guasto o rottura nei cessi, fognali, canali delle acque immonde da cui derivino trasudamenti di materie putride, umidità e sudiciume, il proprietario ha l'obbligo di provvedere immediatamente alle opportune riparazioni.

In caso d'indugio, il Sindaco fisserà un termine perentorio, oltre il quale avrà diritto di provvedere d'ufficio alla esecuzione delle opere necessarie, a maggiori spese del proprietario, oltre l'ammenda stabilita per le contravvenzioni al presente regolamento.

Potrà ancora il Sindaco, se la gravità del caso lo richieda e nell'interesse della pubblica salute, interdire l'abitazione ed ordinare la chiusura del locale, sino a nuova definitiva determinazione.

Art.154. - Spetta ai proprietari degli stabili lo spurgo periodico dei pozzi neri prima che siano completamente pieni, e qualunque altra operazione di ripulimento o di disinfezione che venisse ordinata dall'autorità comunale per ragioni d'igiene.

Art.155. - I pozzi neri messi fuori d'uso e da demolire debbono essere completamente vuotati, disinfettati con calce viva e riempiti con materiale non putrescibile.

Art.156. - La vuotatura dei pozzi neri deve essere fatta nelle ore e con le norme che saranno indicate dall'autorità comunale.

E' tollerata la vuotatura a sistema primitivo con secchi, dietro speciale permesso e sotto le condizioni che la medesima venga eseguita nelle sole ore della notte, dalle 24 alle 4 nei mesi da Maggio ad ottobre e dalle 23 alle 5 negli altri mesi, per i centri abitati, mancanti di fognatura.

Art.157. - Le materie estratte dai pozzi neri si devono trasportare senza indugio fuori dell'abitato in modo che non esalino fetore e non ne avvenga lo spandimento per la strada.

Debbono essere utilizzate subito per scopi agricoli, ovvero essere ammesse nei depositi a ciò destinati.

Art.158. - Lo spandimento delle materie fecali a scopo agricolo sarà permesso per qualunque coltura, ad eccezione per gli erbaggi e per le coltivazioni comprese dentro la zona dei centri abitati, e sarà regolato da apposito orario.

Art. 159. - I depositi di materie fecali a scopo industriale e gli spifici per le relative lavorazioni, giusta l'elenco ministeriale delle industrie insalubri e per gli effetti degli art. 216 e 217 della legge sanitaria (teste unico), sono compresi fra le industrie insalubri della prima classe e quindi soggetti alle prescrizioni che disciplinano l'esercizio di tali industrie.

Oltre che rispondere a tutte le condizioni volute dal lato igienico per quelle che ne riguarda la costruzione, dovranno essere isolati nelle campagne in località distanti almeno 500 metri dalle abitazioni agglomerate e 100 metri da ogni casa isolata e da ogni strada pubblica e gravata di servitù pubblica.

xx Art. 160. - E' vietato di collocare condutture di scarico di latrine, lavandini, acquai, bagni etc. sulle fronti anteriori dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico.

Art. 161. - Le acque degli acquai, delle cucine, dei lavandini, dei bagni etc., dovranno di regola essere allontanate dalle case mediante condutture apposite indipendenti da quelle delle latrine e raccolte in pezzetti a perfetta tenuta, diversi dai pezzi neri, dove manchi fognatura atta a ricevere le acque e materie luride, e spetterà ai proprietari l'obbligo del regolare vuotamento, nonché della perfetta manutenzione di essi.

In via eccezionale e dietro parere favorevole dell'ufficiale sanitario, potrà il Sindaco concedere che tali acque siano immesse nel pezzo nero, purché sia applicabile in tal caso la chiusura idraulica con interruzione anche al piede della conduttura, e che il tubo di caduta degli acquai sia indipendente sino al piede dell'edificio ed abbia un sifone proprio.

Art. 162. - Nella canalizzazione bianca dovranno essere immesse soltanto le acque meteoriche provenienti dai tetti e qui raccolte da appositi canali, provenienti da strade, giardini, orti etc. e potranno in casi speciali, essere immessi in essa anche i rifiuti provenienti dalle fosse Neuras.

Art. 163. - Nessuna presa di acque potabili potrà essere immessa direttamente negli apparecchi e nei condotti delle latrine, ma dovrà prima l'acqua versarsi in una vaschetta a pelo libero che assicuri la perfetta interruzione di comunicazione fra l'acqua della condotta e l'apparecchio e il tubo di scarico della latrina.

Art. 164. - Eccezione fatta per quelle che riguarda i depositi di letame nelle stalle e apposite fosse di cui all'articolo 173 è vietato, quale regola generale di tenere in deposito nelle case, di accumulare e comunque gettare nella strada e presso gli edifici, così in luoghi pubblici e privati, ceneci, esca, rifiuti, immondizie, materie putrescibili, predetti chimici, oggetti nauseanti e incedi per esalazioni, e tali da viziare l'aria respirabile

F O C O L A R E

Art. 165. - I focolai delle cucine, i camini, le stufe, i forni, dovranno essere provvisti di apposita canna per la eliminazione dei prodotti della combustione, al di fuori della casa.

I condotti del fumo dovranno essere assolutamente impermeabili. Le loro teste, e fumaioli, dovranno essere muniti di un cappello e mitria che ne assicuri il perfetto tiraggio.

e a quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni e giudicate necessarie dal Sindaco, in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni e il fumo abbiano a recare danno, molestia e pericolo agli edifici vicini.

Art.166. - E' assolutamente ed in ogni caso proibite far esalare il fumo al di sotto del tetto di un fabbricato.

Art.167. - Non si potranno collocare condotti del fumo esterni sui muri prospettanti suole pubbliche.

SCUDERIE

Art.168. - Le scuderie e le stalle dovranno, nelle esse di nuova costruzione, essere possibilmente tenute separate e distinte dai locali di abitazione.

Quando una stalla debba servire per più di cinque animali dovrà inoltre essere costruita lontana dall'abitato.

Nelle esse di nuova costruzione che in quelle già esistenti, le stalle che già ricevessero aria e luce da pertici aperti andati e soale conducenti a piani abitati, saranno soppresse.

Art.169. - Fra le stalle, le stanze di abitazione ed i locali di deposito e di vendita di sostanze alimentari non deve esistere diretta comunicazione. I muri divisori dovranno essere resi impermeabili ed i soffitti dovranno essere a volta e verticine di mattoni, oppure di cemento armato.

Art.170. - Le stalle e le scuderie dovranno avere una cubatura di cm.30 per ogni capo grosso di bestiame e di cm.15 per ogni capo piccolo di bestiame, con un'altezza in nessun caso minore di m.3,50.

Devranno essere sufficientemente illuminate e ventilate e, indipendentemente dal numero delle finestre che possono avere, dovrà il soffitto essere attraversato da una o più canne di ventilazione, da alzarsi al di sopra del tetto, munite di mitria aspirante, di conveniente ampiezza e, in ogni caso, di diametro non inferiore a 30 cm.

Le finestre saranno munite di fitta rete metallica, atta ad impedire il passaggio delle mosche.

Il pavimento costruito con adatte materiale, asfalto, cemento ed altre materiale impermeabile, raccordate agli angoli arredati con le pareti, sarà, dotato di sufficiente pendio per le soole dei liquidi che saranno convogliati in un fognone munito di chiusura idraulica, che abbia sfogo di regola nei canali della fognatura nera. Le pareti, raccordate ad angoli col pavimento e tra di loro, saranno intonacate con cemento fino all'altezza di m.2; al di sopra dovranno essere arciate a calce ed imbiancate.

Art.171. - Le mangiatoie dovranno essere in cemento, di pietra ed altre materiale facilmente disinfettabile, levigate e senza connessioni.

Le rastrelliere dovranno essere di ferro verniciate a fuoco.

Gli abbeveratoi dovranno essere di marmo, di pietra o di altro materiale facilmente disinfettabile e l'acqua potabile dovrà esservi di frequente rinnovata.

Art.172. - La lettiera sarà rinnovata con frequenza e fatta sempre con materiale asciutto con foglie, terba, strame, paglia. E' rigorosamente proibite di servirsi come materiale per le lettiere della paglia, foglie di granturco ecc. provenienti da pagliericci usati.

Art. 173. - Il letame deve essere tenuto lontano il più possibile dalla stalla e dalle abitazioni, nonché dai pozzi e serbatoi di acqua potabile, in fosse impermeabili. Queste, nei centri abitati; dovranno essere coperte con imposte pesanti a perfetta chiusura e munite di adatte canne di ventilazione e con una cubatura non superiore a mc. 2.

Art. 174. Il letame deve essere rimosso quotidianamente e le fosse di deposito del letame dovranno essere vuotate di frequente. La vuotatura di esse dovrà essere fatta nella mattina non oltre le ore 7 nell'estate e alle ore 8 nelle altre stagioni.

Il trasporto del letame fuori dai centri abitati dovrà farsi su carri fatti in modo da impedire qualsiasi scolo e dispersione ed esalazione.

Art. 175. - Nei centri abitati di minore agglomeramento, si potrà tollerare la mancanza delle fosse per il letame, purché queste vengano direttamente trasportate fuori dell'abitato nelle ore e nei modi detti sopra.

Art. 176. - Le stalle e le scuderie non debbono servire per abitazione, specie notturna, di persone. E, per quanto sia possibile, anche i locali ad esse sovrapposti non saranno utilizzati come ambienti di dimora permanente.

Art. 177. - Anche le rimesse destinate a servire per la pulizia delle vetture, saranno provviste di opportune decce e feggeole per raccogliere le acque di lavaggio, che saranno immesse nella fogna bianca.

Art. 178. - Le stalle e scuderie ed il bestiame in esse ricoverate debbono essere costantemente tenuti nelle state della più perfetta pulizia.

Art. 179. - E' sempre fatto divieto di eseguire la pulizia degli animali e dei veicoli nella pubblica via, e in cortili prospicienti a locali di abitazione permanente.

Art. 180. - Nell'interno dell'abitato è proibito di tenere maiali e stalle ad uso di armenti di qualsiasi specie.

Il Sindaco potrà concedere il permesso di tenere poche capre, pecore, mucche e asine lattifere per casi speciali, dietro visita dell'ufficiale sanitario, il quale accerti che le stalle sono nelle condizioni volute dal regolamento e tali da non recare molestia ed alcun danno alla salute ed alla sicurezza degli abitanti.

Potrà pure il Sindaco concedere il permesso di tenere depositi di pelli ed altri maiali per commercio e a scopo di allevamento domestico, quando risulti che il locale è adatto a quelle speciali use e si trovi nelle condizioni volute dalla pubblica igiene e non ne risentano danno e molestia i vicini abitanti.

Art. 181. - Le scuderie e le stalle attualmente esistenti nel Comune che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli, verranno chiuse per ordine del Sindaco, su conforme proposta dell'Ufficiale sanitario.

DELL'IGIENE DELL'ABITATO RURALE

Art. 182. - Saranno soggette alle disposizioni di queste Capo soltanto le costruzioni alle quali sia riconosciuto il carattere

Art. 183. - Chiunque intenda costruire una casa rurale, o ricostruire o modificare una casa già esistente, dovrà chiederne autorizzazione al Sindaco, con la domanda, i disegni dimostrativi dei lavori da eseguirsi, con le indicazioni più importanti circa il terreno scelte per la costruzione ed il modo di previsione dell'acqua potabile e di allentamento dei rifiuti domestici, a seconda di quanto detto agli art. 108 e 109 del presente regolamento. Art. 114 Istruz. Minist. id. id.

Art. 184. - Qualunque nuova abitazione rurale dovrà possibilmente essere costruita sopra un terreno bene asciutto e con falda acquea profonda. Ove non sia possibile una tale condizione, il sottosuolo della casa dovrà essere munito di un buon drenaggio.

Art. 185. - In qualunque nuova costruzione rurale il pavimento dei locali destinati all'abitazione, e quelle delle stalle, sarà elevato di almeno 0,30 sul piano circostante di campagna e di almeno un metro in ogni caso sul livello massimo delle acque del sottosuolo. Nei luoghi sottoposti ad inondazioni dovrà superare di almeno un metro il livello delle massime piene conosciute.

Art. 117 e 118 modif. Istr. id. id.

Art. 186. - I cortili, le aie, gli orti ecc. annessi alla casa rurale dovranno essere sempre provvisti di sufficiente scolo per modo che non si verificano impaludamenti.

Art. 117 Istruz. Minist. id. id.

Art. 187. - E' proibito di adossare muri di abitazioni rurali direttamente a colline e a terrapieni; ma dovranno tenersene discosti almeno tre metri dalla base inferiore della scarpata naturale del terreno; oppure dovranno costruirsi muri di sostegno, in modo che il piede di questi distino almeno due metri dalla fabbrica.

Queste distanze dovranno essere convenientemente ridotte, ove le condizioni locali le esigano, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario e dell'Ufficio Tecnico. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di filtrazione.

Art. 188. - I pavimenti e le fondazioni di tutti i locali destinati all'abitazione ed alle stalle, dovranno essere protetti dalla umidità del suolo con materiali idrorepellenti e altri mezzi opportuni.

I pavimenti non saranno fatti con materiale poroso e che produca facilmente polvere.

Art. 189. - I muri e le aperture dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti e con altri materiali poco permeabili; saranno pure permessi i blocchi artificiali se fabbricati soltanto con ghiaia e calce e cemento, escludendo qualunque materiale inquinato e sudicio, come calcinacci provenienti da demolizioni, e polvere tolta dalle strade.

Per il riinterro del pavimento è proibito di servirsi di materiale inquinato e sudicio.

Le acque meteoriche dovranno essere regolarmente allentate dalle adiacenze della casa a mezzo di grondaie e di opportuni canali di raccolta.

Art. 190. - Le stanze di abitazione dovranno avere un'altezza di m. 2,80 almeno ed una cubatura non inferiore a mc. 35.

Art. 191. - Le stanze a tetto, destinate ad uso di abitazione, de-

Art.192 - Tutti gli ambienti dovranno essere imbiancati ed intonacati internamente; così pure le facciate esterne, eccetto che siano totalmente costruite in mattone o in pietra, nel qual caso saranno stuccate a cemento nelle connettiture.

Art.193 Tutte le stanze destinate ad abitazione dovranno avere finestre che si aprano direttamente all'aria libera.

Per ogni stanza la superficie dei vani delle finestre dovrà raggiungere in complesso almeno un decimo della superficie del pavimento.

Art.194. - Ogni focolare camine dovrà avere un'apposita gola per il fumo, prolungata di almeno un metro sopra il tetto e terminante nel fumaiolo.

Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche ed agricole, dovranno essere muniti di apposita cappa.

Art.195. - Ogni abitazione per una famiglia dovrà essere provvista di acqua e latrina, la quale dovrà essere tenuta rigorosamente pulita. La latrina dovrà avere il pavimento impermeabile, sarà provvista di una finestra apertasi all'aria libera e di ampiezza sufficiente per ottenere una buona ventilazione e non avrà comunicazione diretta né con la cucina, né con le camere da letto. Il tubo di caduta della latrina dovrà essere prolungato fino oltre al tetto della casa, lontano però da abbaini e finestre di altre case attigue.

Art.126 Istruz. Minist. id.id.

Art.196. - Gli acquai dovranno essere muniti di sifone intercettare i tubi di scarico di essi e delle latrine dovranno essere costruiti con materiale impermeabile, ben connessi nelle loro giunture in modo da impedire qualsiasi infiltrazione ed esalazione.

Art.197. - Le materie fecali debbono essere raccolte nei pozzi neri a pareti impermeabili, da situarsi convenientemente a distanza dai pozzi e cisterne di acqua per uso potabile e domestico.

Art.198. - Le acque domestiche di rifiuto dovranno essere condotte mediante tubi impermeabili e ben connessi in apposite serbatoie ben chiuse e costruite secondo le norme stabilite.

Art.128 Istr. Minist. id. id.

Art.199. - Ogni casa rurale dovrà essere provvista di acqua potabile rivenesciuta dall'ufficiale sanitario di buona qualità ed in quantità sufficiente al numero delle persone che abitano la casa.

Art.200. - I pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico debbono essere ubicati e costruiti a norma degli art.136-140; essi dovranno essere possibilmente muniti di pompa, e per le mense di catena e secchia fissa, sarà obbligatoria per quei pozzi che servono a due o più famiglie.

Art.201. - Per le case da costruirsi in località dove è difficile e impossibile provvedere, diversamente, di acqua potabile per uso domestico, sarà permessa l'uso delle cisterne.

Queste dovranno avere le loro pareti ed i condotti di alimentazione di materiale assolutamente impermeabile e saranno provviste di mezzi che permettano l'esclusione da esse della prima acqua piovana e, possibilmente, di pompa per l'estrazione dell'acqua, e secchia e catena fissa.

case rurali di nuova costruzione debbono possibilmente essere distaccati dalla casa di abitazione. Quando formano un sol corpo con la casa non saranno mai in comunicazione diretta coi locali d'abitazione; i muri divisorii saranno resi impermeabili ed i soffitti dovranno essere a volta, e velticine, ovvero a cemento armato.

Per quante possibile, non verranno utilizzati come ambienti di dimora permanente i locali immediatamente sovrapposti ed a contatto con le dette stalle, ovili, etc.

Le stalle, gli ovili, i pollai, etc. debbono essere aerati e tenuti puliti. L'autorità comunale, potrà ordinare quei provvedimenti del caso qualora le stalle, ovili, etc. non rispondano a tale norma e qualora vi si verificassero casi di malattie infettive.

Art.131 Istr.Minist. id.id.

Art.203. - Le stalle dovranno essere costruite secondo le norme generali stabilite dagli art.166 e segg. Potranno però avere un'altezza di m.3 dal pavimento al soffitto, ed ove non ne sia riconosciuta la necessità, non saranno obbligatorie le canne di ventilazione.

Gli abbeveratoi saranno costruiti a diversi scompartimenti per evitare il contemporaneo uso di una stessa pila per diversi animali, con materiali e di facile lavaggio.

Art.204. - Le concimaie delle case coloniche di cui all'art.233 e segu: del T.U. "leggi sanitarie, dovranno essere costruite in buona muratura, col fondo e le pareti impermeabili ed saranno tenute lontane non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi d'acque potabili e possibilmente dalle corrispondenti case coloniche e da qualunque altra abitazione. Esse dovranno restare, regola, dalle pubbliche vie, di almeno 20 metri, specie in prossimità di centri abitati. Quando in via eccezionale, fosse concessa la costruzione di una concimaia lungo una via pubblica, essa dovrà essere riparata il più possibile, non dovrà avere aperture sulla strada e sarà in tutti i suoi particolari costruita secondo le norme dettate dagli Uffici d'Igiene e Tecnico, in conformità delle disposizioni contenute nel R.Decreto Legge 13 agosto 1926, n°222.-

Le concimaie esistenti all'attuazione del presente regolamento dovranno rispondere alle precedenti norme, entro il termine stabilito dal D.L.13.I.1927, n°59.

Art.205. - I mucchi di letame, purché limitati ai bisogni del podere, saranno permessi solo in aperta campagna e quando siano collocati a non meno di 25 metri da qualsiasi abitazione, e dai pozzi di acqua potabile, acquedotti e serbatoi.

Art.135 Istr.Minist.id. id.

Art.206. I depositi di concime a scopo commerciale (letame, spazzature ed altre materie facili a fermentare ed a putrefarsi) saranno permessi esclusivamente in aperta campagna, ad una distanza di almeno 300 metri da centri abitati e di almeno 50 da pubbliche vie, abitazioni, pozzi, acquedotti e serbatoi d'acqua potabile e quando siano ubicati in modo da non permettere in direzioni di questi le scorie dei liquidi.

Art.207. - Qualora i mucchi di letame in servizio di un podere e dai depositi di concime a scopo commerciale risultassero danni alla igiene dell'abitato e delle persone, dovranno questi mucchi e depositi essere trasportati altrove e i proprietari dovranno uniformarsi alle istruzioni che in proposito...

DICHIARAZIONE DI INABILITÀ

Art.216. - Nelle case già esistenti non dovrà verificarsi nessuna causa manifesta di insalubrità. Quando ciò accada, il proprietario dovrà ripararvi entro un termine perentorio, fissato dal Sindaco, trascorso inutilmente il quale, si procederà a termini dell'art.222 legge sanitaria (T.U.) senza pregiudizio dei provvedimenti di urgenza che l'art.155 della legge comunale e provinciale dà facoltà al Sindaco di adottare.

Art.217. - Quando non sia possibile rimuovere le cause di insalubrità accertate e in una casa di qualsiasi specie o destinazione o quando il proprietario si rifiuti di eseguire i necessari lavori di risanamento, il Sindaco emetterà la relativa dichiarazione di inabilità totale o parziale, ordinandone la chiusura a termini dell'art.222 della legge sanitaria (testo unico).

Art.218. - Dovranno considerarsi come cause di insalubrità da motivare la chiusura o lo sgombrò:

- a) l'eccessivo agglomeramento di abitanti;
- b) la mancanza di luce e di aria;
- c) l'umidità permanente;
- d) l'insufficiente altezza delle stanze;
- e) l'ubicazione sotterranea;
- f) la mancanza di acqua salubre;
- g) la cattiva condotta di smaltimento delle acque luride;
- h) la poca difesa dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura.

DELL'IGIENE DELLE INDUSTRIE IN GENERALE E DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E PERICOLOSE

Art.219. - Sono soggette alle speciali disposizioni di questo Capo per quanto rispettivamente vi trovano riferimento, l'impianto e l'esercizio di qualunque industria, nonché dei laboratori in genere, per cui il normale funzionamento, tanto col sussidio di macchine, che mediante semplice lavoro manuale, si trovino simultaneamente a lavorare più persone fuori della loro abitazione. (art.216 t.u.)

Art.220. - A termine dell'art.216 del t.u. delle leggi sanitarie 27.7.1934, e dell'art.102 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, ed in base all'elenco delle industrie insalubri, approvato dal Ministero dell'Interno, con Decreto 12 luglio 1912; il Sindaco, a richiesta dell'Ufficiale Sanitario, procederà alla classificazione degli stabilimenti industriali e depositi compresi in detto elenco, che trovansi in attività di servizio nel territorio comunale.

Art.221. - La tutela della salute in genere dei lavoratori ed impiegati di aziende industriali, commerciali ed agrarie, è garantita dalle disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla igiene del lavoro del 14 aprile 1927, n°530.

VIGILANZA SUGLI ALIMENTI E SULLE BEVANDE Disposizioni generali

Art.222. - Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità

i colorari;
i liqueristi;
i confettieri;
i fabbricanti e negozianti di prodotti chimici e farmaceutici,
di acque distillate, di olii essenziali; di acque e fanghi mine-
rali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande naturali
ed artificiali.

Testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 art.143 e 242.

Art.223. - Alla stessa vigilanza sono soggetti i fabbricanti e
negozianti di oggetti e prodotti di uso domestico.

Art.224. - Nessuno può vendere, ritenere per vendere o sommini-
strare come compenso ai propri dipendenti, materie destinate al
cibo ed alla bevanda, riconosciute guaste, anche con segni di decon-
posizione solo incipiente, infette adulterate ed in altro modo insa-
lubri o nocive.

E' inoltre vietato vendere, o ritenere per vendere, attrezzi o
recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande,
che, per la cattiva stagnatura o in altro modo, possano riuscire no-
civi alla salute.

(Testo unico delle leggi sanitarie art.242, 243, 247 - Reg. Gen.
San. 3 febbraio 1901 n°45 art.107).

E' proibito fabbricare, vendere e ritenere per vendere, sostanze
alimentari in forma uguale ed analoga ad oggetto d'uso comune, cui
quali perciò possano essere scambiate per inavvertenza, così da deri-
varne pericoli o nocimento.

Reg.Spec. 3 agosto 1890, art.5

Art.225. - Si considerano come adulterati, anche se giudicati
non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per
natura, sostanza e qualità alla denominazione colla quale sono sta-
ti designati e richiesti; come pure i prodotti alimentari e le be-
vande che siano state spogliate in parte delle proprie materie nutrien-
ti e mescolate a materie di qualità inferiore e comunque trattati in
modo da variarne la composizione naturale. La vendita degli alimenti
e delle bevande, così modificate, sarà permessa solo quando portino
scritte, in modo evidente, la indicazione DELLE modificazioni subite.
Queste però non debbono mai essere tali da aumentarne, a scopo di
frode, il peso ed il volume del prodotto, o da celarne in modo alcuno
la cattiva qualità.

Reg.Gen.San. art.108.

Art.226. - Il commercio di derrate alimentari, il deposito e la
vendita di qualsiasi sostanza destinata al cibo ed alla bevanda, de-
vono essere autorizzati dal Sindaco, previo parere favorevole dell'U-
fficiale sanitario, sulle condizioni igieniche nelle quali si svol-
gono il deposito, il Commercio e la vendita.

La domanda dell'interessato, diretta al Sindaco, dovrà essere pre-
sentata quindici giorni prima.

L'autorizzazione rilasciata dovrà essere affissa in un quadretto,
ben visibile al pubblico.

All'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ri-
guardanti il deposito, la somministrazione, la distribuzione e l'uso
dei cibi e bevande, devono uniformarsi anche i capi, direttori e
amministratori di Società, Cooperative, di Imprese, di Ospedali, di
Case di Ricovero, di Alberghi, di ...

Art.227. - La presentazione delle domande per spacci di generi alimentari é obbligatoria anche per coloro che subentrano in spacci già esistenti, che dovranno essere messi nelle condizioni volute dall'art.228 e seg. per ottenere l'autorizzazione.

Art.228. - I locali dove si fabbricano, si vendono, si tengono in deposito i generi alimentari debbono essere ben puliti, asciutti e convenientemente ventilati. I recipienti e gli utensili in genere destinati a contenere, a misurare, a pesare commestibili o bevande devono essere tenuti costantemente puliti ed in condizioni da non nuocere alla salubrità della merce.

Art.229. - Negli spacci, depositi e fabbriche di sostanze alimentari é vietato tenere sostanze velenose o altre che possano inquinare, adulterarle o imbrattarle.

Art.230. - É vietato vendere generi alimentari di qualunque specie nell'interno delle abitazioni e negli altri delle case. Ogni locale destinato alla vendita dei generi alimentari dovrà essere sufficientemente illuminato ed areato, nonché avere il pavimento di materiale impermeabile (marmo, mattonelle, cemento), ed essere provvisto d'acqua di conduttura, dove esiste, con derivazione propria.

É vietato adibire tali locali ad uso domestici e tenervi oggetti ed effetti che non siano necessari per l'esercizio. Questi locali dovranno essere tenuti con la massima pulizia.

Art.231. - É vietato tenere per vendere, nelle botteghe e allo estremo delle medesime, o sul pubblico mercato, etc. generi alimentari, destinati al consumo immediato (pane paste e dolci di ogni genere, prosciutti, insaccati di ogni sorta a taglio, formaggi e frutta secche), che non siano protetti mediante vetrine, o rete metallica fitta, dalle mosche e dalla polvere.

La distribuzione al pubblico dei generi alimentari destinati al consumo immediato verrà fatta con adatti utensili, in modo da escludere il contatto delle mani.

Art.232. - Il personale addetto alla confezione e alla vendita di generi alimentari, specialmente di consumo immediato, non deve affetto da malattia infettiva e diffusiva di cui all'art.129 a) b) del regolamento gen.san. 3 febbraio 1901, o da malattie cutanee disgustose o facilmente trasmissibili anche per mezzo dei cibi. Art.262 t.u.

Art.233. - Le sostanze alimentari giudicate insalubri dall'Ufficiale sanitario saranno immediatamente sequestrate ed anche distrutte, ove non possano essere innocuamente utilizzate per uso diverse dall'alimentazione umana, sotto la vigilanza di personale incaricate. Reg.Gen.San.art.74.

Art.234. - La vendita ambulante di generi alimentari e di bevande é permessa soltanto, previa licenza del Sindaco, salvo le eccezioni contemplate dal presente ~~articolo~~ articolo. É vietata la vendita sui carretti dei generi, alimentari, fatta eccezione per gli erbaggi, frutta fresche, secche e cotte, dolciumi, semi-salati, purché questi generi siano convenientemente protetti dalle mosche e dalla polvere.

La licenza dovrà rinnovarsi ogni anno e sarà sempre revocabile anche ~~prima~~ prima del termine per motivi disciplinari e di

Art.235. -- Le carte che servono ad involgere, contenere e coprire generi alimentari, debbano essere pulite, non colorate con sostanze nocive, manoscritte e stampate e comunque già usate, e preparate con gesso, allume, barite ed altra materia che resti fredda nel peso e più specialmente quando ecceda di un grammo per decimetro quadrato.

I fogli di metallo che servono ad avviluppare la cioccolata, i generi di confetteria e pasticceria; la frutta e le salumerie, non devono contenere più dell'1% di piombo.

Negli spacci di bibite, i bicchieri, gli altri recipienti e suppellettili devono essere lavati con acqua a getto, avendo in modo assoluto i pezzetti con acqua ferma.

Reg. Gen. San. art.125 e 126.

CARNI DI ANIMALI DA MACELLO

V.D.L. 19 maggio 1928 n°868. R.D. 20.12.1928 n°3298
D.M.23.9.1928.

Art.236. - Si considerano come carni da macello i muscoli e le altre parti nelli dei bovini, suini ed equini.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art.6.

Senza da considerare come preparazioni di carni tutti i commestibili fabbricati con carni (carne cotta, salata, affumicata, secca, saliccie, salumi, conserve in scatole).

Art.237. - Le norme per la vigilanza sanitaria sulle carni sono quelle contenute nel R.D.L.19 maggio 1928 n°868 relative alla disciplina per la vendita delle carni fresche e congelate, nel R.Decreto-20 dicembre-1928 n°3298 e nel Decreto Ministeriale 23 novembre 1928, oltre quelle enunciate nel presente regolamento.

Art. 238. - È ammessa la vendita nel Comune delle seguenti classi di carni:

- a) carni normali;
- b) carni congelate;
- c) carni di bassa macelleria;
- d) carni equine.

Le carni degli animali riconosciuti sani e ritenuti normali appartengono alla prima e seconda qualità; alla bassa macelleria quelle di cui agli art.20 - 21 - 22 - 23 del citato Regolamento 20 dicembre 1928 n°3298.

Art.239. - Chi verrà aprire uno spaccio di vendita di carne dovrà darne avviso al Podestà almeno quindici giorni prima, indicando dove vuole attivare l'esercizio, la specie e la qualità della carne che vuole smerciare.

Art.240. - I locali delle basse macellerie dovranno trovarsi nel centro abitato. Per non favorire l'incetta e l'importazione nel Comune di bestiame scadente ed ammalato, non sarà accordato il permesso a più di una bassa macelleria, e ciò anche alle scoperie di poterne meglio sorvegliare l'esercizio.

Art.241. - I locali per le basse macellerie non potranno avere aperture di comunicazioni con abitazioni, né con altri locali all'infuori di quelli destinati alla conservazione e deposito

sentite se non a persone ben note, escludendo dalla concessione coloro che hanno altre spaccie di carne e laboratori di carni insaccate e da conservarsi.

Il concessionario dovrà versare alla cassa comunale una cauzione di lire 300 (trecento).

Reg. spec. 3 agosto 1890, n° 4.

- Art. 243. - I conduttori di basse macellerie non possono vendere le carni all'ingrosso, se non ad altre basse macellerie avvertendo però l'autorità sanitaria comunale, che provvederà a farla scortare.

La carne al minuto sarà venduta nella quantità massima di kg. tre per acquirente. La vendita dovrà essere vigilata permanentemente da una guardia comunale.

- Art. 244. - Verrà contestata la contravvenzione al conduttore di una bassa macelleria, ed a chi lo rappresenta, se i bolli saranno in parte cancellati e se mancherà il cartello indicante a grossi caratteri "Bassa macelleria".

- Art. 245. - È vietato al conduttore di una bassa macelleria cedere carne ad altri macellai e pizzicagnoli ed a fabbricanti di insaccati e di carni in conserva.

Il contravventore è punito, oltre le penalità sancite dal presente regolamento, con la perdita della cauzione e con la chiusura dell'esercizio.

Art. 246. - Nelle macellerie dove si vendono carni di recente mattazione è vietato vendere carne congelata e carni di qualità diverse.

- Art. 247. - I locali dove si spaccia la carne di ogni classe debbono prospettare vie pubbliche e piazze; debbono essere ampi, bene ventilati, avere pavimenti impermeabili, declivi verso un fognolo. Le pareti debbono essere rivestite di materiale impermeabile e liscio, ed incastonate a lucido, fino ad almeno due metri di altezza. Lo spaccio può comunicare con un retro bottega, nel quale pure, per quanto riguarda le condizioni del pavimento e delle pareti, dovranno osservarsi le norme precedenti. Il retro bottega dovrà essere inoltre convenientemente illuminato. Questi locali non potranno avere aperture di comunicazione, anche indiretta, con abitazioni.

I locali di vendita delle carni dovranno essere tenuti con la maggiore pulizia e dovranno essere provvisti di acqua derivata dalla condotta municipale, dove questa esiste.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, n° 43 e 44.

- Art. 248. - Il banco di vendita delle carni e le tavole sulle quali si spengono le carni, dovranno essere coperte con lastre di marmo bianco levigate e di altro materiale lavabile ed impermeabile. Il personale impiegato negli spacci di carne dovrà indossare giubba, sopravveste e grembiule di tela bianca da tenersi sempre puliti. Saranno esclusi dal servizio coloro che presentassero segni di sudiciume e di malattie trasmissibili. Gli utensili e gli attrezzi che si impiegano per la vendita delle carni (coltelli, stadera, ecc.) debbono essere tenuti costantemente puliti e non debbono servire ad altro uso.

Art. 249. - Non si possono vendere, in uno stesso spaccio carni di buona qualità e carni di bassa macelleria.

Di regola non si possono vendere che carni di una sola specie di animali e di una sola qualità (e prima e seconda). Può essere concessa di vendere nelle macellerie solo cumulativamente carni, della stessa qualità, bovine, suine ed ovine, animali da cortile, cacciagione, purché ne sia fatta domanda al Sindaco, restando sempre però vietata nelle macellerie la lavorazione e la vendita degli insaccati e delle carni conservate e di qualunque altro genere alimentare. Reg. Spec. 3.8.1890, art. 45, e R.D. 19 maggio 1927, n° 868.

Art. 250. -

Negli spacci per carne congelata è consentita la vendita cumulativa soltanto di carni ovine, animali da cortile, cacciagione.

Art. 251. - Specialmente nella stagione estiva, le carni, negli spacci, saranno coperte con panni e veli fittissimi e riparate in armadi muniti di fitta rete metallica e tenuti in locali ben puliti e freschi, aerati ed oscuri, al fine di impedire l'avvicinarsi ed il depositarsi su di esse di insetti.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 48.

Art. 252. - È vietato esporre carni fuori delle spaccie e nelle aperture d'ingresso. In epoche eccezionali potrà essere permessa l'esposizione all'esterno, previa concessione del Sindaco.

Art. 253. - Ai luoghi di deposito e di conservazione della carne ed agli spacci saranno fatte frequenti ed imprevise visite sanitarie, e le carni riscontratevi prive dei voluti contrassegni di sanità e di provenienza, saranno sequestrate e trattate come carni sospette e di contrabbando, constando contravvenzione all'eserciente.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, Art. 50.

Art. 254. - È proibito vendere, distribuire ed anche soltanto tenere negli spacci carni divenute insalubri per decomposizione, anche solo incipiente, carni rosse, fosforescenti, alterate per influenze atmosferiche e per la presenza di larve di mosche.

Art. 255. - Negli spacci e nei locali annessi è vietato tenere depositate di pelli, fresche, corna unghie, grasse ed ossa. Queste materie dovranno trasportarsi quotidianamente in località approvata dall'Autorità Comunale.

LABORATORI DI CARNI INSACCATE E PIZZECCHERIA

Art. 256. - Chi intende aprire un laboratorio di carni insaccate, ed uno spaccio di pizzeccheria, deve darne avviso all'Autorità Comunale almeno quindici giorni prima. Nel detto termine l'Autorità Comunale farà eseguire una visita dall'Ufficiale Sanitario sul cui voto favorevole, dato per iscritto, concederà l'autorizzazione.

Art. 257. - I locali destinati alla lavorazione delle carni ed alla conservazione dei predetti, debbono essere esclusivamente riservati a tali usi ed essere mantenuti costantemente puliti. Essi dovranno avere tutti i requisiti per gli spacci di carne (pareti impermeabili, pavimento pure impermeabile con conve-

niente pendenza, provvista di acqua ecc.); e non comunicheranno con i locali di abitazione, sia direttamente, che indirettamente.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 53.

All'ingresso del laboratorio sarà collocato al pubblico un cartello, munito del visto dell'Autorità Comunale, indicante la specie di carni che vi si lavorano.

art. 258. -- Sarà vietato l'impianto di laboratori in località di difficile accesso, affinché non riesca malagevole l'esercizio di una vigilanza sanitaria continua e scrupolosa.

Art. 259. - L'Ufficio Municipale d'Igiene terrà una nota dei laboratori autorizzati i quali dovranno periodicamente essere ispezionati dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 260. - Nella fabbricazione degli insaccati destinati al commercio si può soltanto impiegare carne dichiarata atta al consumo, escludendo l'aggiunta di qualsiasi sostanza amilacea.

Non potrà essere introdotta carne in detti laboratori, senza che abbia prima subita la visita sanitaria, a prova della quale dovrà presentare i belli.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 54.

Art. 261. -- Nelle confezioni di carni insaccate, non si potranno insaccare lavorare e mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, se tale mescolanza non sia stata approvata dall'Autorità Sanitaria.

R. D. 20. 12. 1928, n° 3298 art. 55.

Art. 262. - Le intestina degli animali, adoperate per insaccamento delle carni, dovranno essere sane ed accuratamente lavate.

Art. 263. - La raccolta del sangue per la confezione del buri-sto deve farsi direttamente dall'animale, in recipienti di metallo stagnato, pulitissimi e muniti di coperchio. I recipienti che il Veterinario troverà sporchi e privi di coperchio, o per altra ragione inadatti, saranno tolti dall'uso.

Il sangue raccolto dall'animale non potrà asportarsi dal macello, se il Veterinario non ne ha dato il permesso dopo eseguita la visita dell'animale dal quale il sangue proviene.

Art. 264. - Le carni insaccate verranno muniti di un belletto a piombo, per tante imprime il nome della Ditta, fissate con nastri resse se sono state confezionate con carne suina, con nastri blu se sono state confezionate con carne suina mista a carne vaccina. Sui nastri stessi dovrà esservi imprime a chiare lettere la inserzione "pura carne suina" oppure "carne suina mista a vaccina".

Art. 265. - Le carni insaccate, salate, e comunemente preparate, poste in vendita e tenute nei luoghi di deposito, che venissero riconosciute guaste e adulterate con sostanze nocive, saranno abbondantemente cosparse di petrolio ed a cura del Veterinario Comunale disperse.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 59.

Art. 266. - Le strutto dovrà prepararsi in recipienti ben stagnati ed esclusivamente con grassi di suini dichiarati atti al consumo.

È proibita qualsiasi mescolanza con altri grassi e con sostanze estranee ancorché non nocive.
Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 62.

²⁶⁷
Art. La salagione dei lardi, dei prosciutti etc. deve farsi con clorure di sodio cristallizzate e con salamaia fresca. La loro conservazione sarà fatta in luoghi freschi, aperti e ben ventilati.
Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 63.

Art. 268. - La macellazione dei suini, nulla ostando da parte dell'Autorità Governativa, incomincerà dal 1° ottobre e durerà sino al 31 marzo successivo.

Art. 269. - Il Sindaco può ordinare la chiusura di un laboratorio di carne preparata e di una pizzicheria, allorché l'esercente non ottemperi alle prescrizioni sopraindicate e vi abbia per due volte contravvenuto.

Art. 270. - È vietato nel periodo dal 1° aprile al 15 ottobre la introduzione e la vendita, nel territorio del territorio del Comune, delle carni suine di recente mattazione, anche se cotte (perchotta).

Art. 271. - È vietata la vendita ambulante di carni macellate di qualsiasi specie e di carni preparate. La vendita di insaccati e di carni conservate è permessa soltanto nelle pizzicherie nei cui locali, però, è vietata la vendita di ogni specie di carne macellata, ad eccezione della carne fresca suina.

Art. 272. - È permessa l'introduzione delle carni insaccate, salate, affumicate, dei lardi provenienti da altri Comuni e dall'estero purché siano sottoposte alla visita sanitaria e siano accompagnate da un certificato dall'Autorità Sanitaria del luogo di provenienza.

Art. 273. - Affinché i locali di lavorazione esistenti nel Comune possano essere posti nelle condizioni di cui all'art. 257 e seguenti, è concesso ai proprietari il termine di un anno dall'andata in vigore del presente regolamento.

Art. 274. - Le carni insaccate non potranno essere appese ai muri esterni ed agli stipiti degli spacci né potranno in altre modo sporgere fuori del piano verticale corrispondente alla facciata del fabbricato.

I pezzi tagliati dovranno essere sempre ~~xxxxxx~~ esposti entro le vetrine.

Art. 275. - Gli utensili e gli attrezzi che si impiegano per la lavorazione delle carni e per la loro vendita (stadera ecc.) debbono essere tenuti costantemente puliti e non debbono servire ad altro use.

Il personale impiegato dovrà essere indenne da malattie trasmissibili e dovrà indossare giubba e sopravveste e grembiule di tela bianca da tenersi puliti.

CARNI DI ANIMALI DA CORTILE, SELVAGGINA, PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI.

Art. 276. - Sono sottoposti a speciale vigilanza dell'Autorità sanitaria il mercato del pollame e gli spacci dei polli-vendoli, alla scena di

state di incipiente putrefazione.
Al pollame appena ucciso, sarà tolta la massa intestinale.
Reg.Spec. 3 agosto 1890, art. 64. -

Art. 277. - È vietato insufflare aria sotto la pelle degli animali da cortile, alle scopo di farli apparire più grassi; tenerli nell'acqua per conservarli e sotmetterli a qualsiasi operazione che possa nascondere l'iniziata decomposizione.
Reg.Spec. 3 agosto 1890, art. 65.

X Art. 278. - Non si potranno tenere nel centro abitato polli a scopo di allevamento e commerciale senza licenza del Sindaco, che potrà concederla quando da una visita dell'Ufficiale Sanitario risulti che la località è adatta per quest'uso e si trovi in condizioni rispondenti all'igiene e tali da non recare molestie e danno per gli abitanti delle case vicine.

Art. 279. - Il sangue estratto, coll'uccisione del pollame, che si voglia vendere per uso alimentare, dovrà essere raccolto e conservato in recipienti puliti e tenuti al riparo dalla polvere e dagli insetti, in caso contrario sarà sequestrato e distrutto e ciò indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente regolamento.

Art. 280. - Gli spacci di pollame, di selvaggina, di animali da cortile debbono avere il pavimento di materiale impermeabile, le pareti rivestite di materiale impermeabile ed intonacate a vernice per l'altezza di due metri.

Dovranno essere bene aereati; ben ventilati e tenuti con la massima pulizia e dovranno disporre d'acqua per il lavaggio.

Art. 281. - I tavoli e i banchi sui quali poggia la selvaggina devono essere ricoperti da lastre di marmo e di metallo, che non comunicano qualità nocive alle carni. Il pollame e gli animali da cortile debbono essere ricoperti da veli quando siano esposti in vendita. L'esposizione del pollame deve essere fatta seguendo le stesse norme indicate per le macellerie.

Art. 282. - Non è permessa la vendita del pollame e della selvaggina che non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione, e quella da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria, analogamente agli animali da macello. Anche l'introduzione del pollame è soggetta a queste norme.

Reg.Spec. 3 agosto 1890 art. 67.

Art. 283. - Nel caso di sviluppo epizootico di malattie infettive tra gli animali da cortile, il Sindaco può sospendere la introduzione e lo smercio delle carni ed assoggettare queste a speciali disposizioni che ne assicurino la salubrità.

Art. 284. - Non si potranno mettere in vendita conigli neri, vecchi, ed affetti da psorospormosi e da altre malattie e così pure (nelle stesse condizioni), le cavie destinate al consumo.

X Art. 285. - I locali dove si spacciano conigli debbono rispondere agli stessi requisiti richiesti per gli spacci delle altre carni.

Reg.Spec. 3 agosto 1890, art. 66.

- Art. 285. - Chi vuole aprire uno spacci di pesce, sia nella località appositamente indicata, sia all'infuori di essa, deve farne domanda al Sindaco almeno quindici giorni prima.

I locali adibiti alla vendita ed al deposito del pesce fresco debbono essere ben ventilati, con pavimento in declivio verso un fognolo, fatto di materiale impermeabile, con pareti rivestite di materiale pure impermeabile, di facile lavatura e dovranno essere provvisti d'acqua in qualità in quantità sufficiente per poter effettuare efficaci lavaggi. Detti locali debbono essere costantemente tenuti puliti, sgombri da inutili rimasugli. Inoltre i locali di deposito del pesce, quando questo non venga conservato in apposite celle frigorifere, dovranno essere tenuti in ghiacciaia.

I tavoli sui quali è tenuto il pesce debbono essere rivestiti di marmo.

- Art. 286. - I rivenditori debbono raccogliere dentro adatti recipienti, muniti di coperture, i residui di pulitura del pesce che dovranno essere asportati giornalmente dal luogo di vendita e di deposito, senza però che si possano vuotarli nei recipienti adibiti alla raccolta delle spazzature domestiche.

- Art. 287. - Saranno sequestrati e distrutti i pesci che presenteranno segni di decomposizione, anche incipienti; quelli uccisi con sostanze narcotiche e altrimenti nocive, e pescati in acque pantanose e di macerazione del lino e della canapa.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 70.

Art. 288. - I pesci conservati con la salatura o con l'affumicatura, baccalà, stoccafisso ed altra qualità di pesce preparate ed i pesci cosiddetti marinati e all'olio, che si presentino alterati o comunque deteriorati, debbono essere sequestrati e distrutti.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 73.

Art. 289. - Le vasche dove si mette a rinvenire il merluzzo, il baccalà, stoccafisso ed altre qualità di pesce preparate, debbono essere di marmo o di altro materiale impermeabile, che risponda alle disposizioni del R.D. 3 giugno 1904, n° 369, che modifica l'art. 125 del reg. gen. san. 3 febbraio 1901, n° 45.

VACCHERIE, LATTE, BURRO, E SURROGATI, FORMAGGI

E LATTICINI

Art. 290. - Le norme per la produzione e il commercio del latte sono quelle contenute nel R.D. del 9 maggio 1929, n° 994, oltre quelle contemplate nel presente Regolamento.

Art. 291. - Chiunque intenda tenere nel territorio del Comune vacche lattifere deve farne denuncia 15 giorni prima al Sindaco, il quale, innanzi di concedere la licenza, farà eseguire, entro 8 giorni dalla data di ricevuta dell'avviso, una visita degli uffici competenti, allo scopo di accertare le condizioni igieniche dei locali e lo stato di salute degli animali e del personale addetto agli animali lattiferi.

Art.292. - Qualora nella vaccheria o stalle siasi accertate un-caso di tubercolosi, l'animale infetto dovrà essere separato e la stalla disinfettata e non vi si potranno condurre gli altri capi di bestiame, se prima non avranno sostenuta favorevolmente la prova della tubercolina.

Reg.San. 3 febbraio 1901, art.162.

Art.293. - Quando sia denunziato un caso di tubercolosi umana presso una cascina da latte, o presso stalle dove sono allegate vacche lattifere, anche se riguardi il personale di custodia, la vendita del latte non potrà essere fatta ambulatoriamente.

Se ne concederà la vendita nei pubblici spacci alla condizione che il latte, appena munto, vi venga trasportato per essere bollito e successivamente raffreddato, sotto la vigilanza dell'Ufficio d'Igiene ed a cura e spese dell'interessato.

Reg.Gen.San.3 febbraio 1901, art.163.

Art.294. - Se una vacca, ed altro animale lattifero, (capra, asina), si ammala nel territorio del Comune, il proprietario deve darne immediate avvisi all'Ufficio di Igiene il-quali farà testé eseguire una visita dal Veterinario Comunale.

Reg.Spec.3 agosto 1890, art.82.

Art.295. - Gli animali da latte dovranno essere nutriti con foraggi di buona qualità e devono essere tenuti con la massima pulizia. Le stalle ed il localx di deposito e di vendita del latte devono essere completamente separati tra loro e dalle camere di abitazione.

Reg.Spec.3 agosto 1890, n°86.

Art.296. - E' vietato a persona ammalata o da poco convalescente per malattia contagiosa ed avente piaghe o lesioni qualsiasi alle mani, di fare mungitura.

Reg.Spec.3 agosto 1890, art.87.

Art.297. - Immediatamente prima della mungitura, tanto le mani del mungitore, quanto le mammelle ed i capezzoli delle vacche dovranno essere abbondantemente lavate con acqua e sapone comune. Durante la mungitura si dovrà osservare la massima pulizia delle mani del mungitore, dei capezzoli della vacca e dei recipienti ed utensili destinati a venire in contatto col latte, ed i recipienti ed utensili dovranno essere di materiale adatto.

Essi dovranno, dopo ogni operazione di mungitura, essere lavati con una soluzione bollente di carbonato sodico (soda commerciale), sciacquati quindi abbondantemente in acqua pura e messi ad asciugare su adatto sgocciolatoio, sopraelevato dal pavimento almeno un metro.

Sono vietati per la mungitura recipienti ed utensili di legno.

Art.298. - Il trasporto del latte per la distribuzione a domicilio, quando non si possa effettuare con le prescritte bottiglie, in qualsiasi località del territorio comunale, deve effettuarsi in recipienti metallici conformi alle prescrizioni stabilite. Questi recipienti, quanto al materiale, alla forma ed al modo di chiusura, dovranno essere approvati dall'Ufficio d'Igiene.

funzionari incaricati di tale operazione e dovrà inoltre rimborsare al Comune le spese di trasporto.

Art.304. - La prova di stalla sarà favorevole al produttore o venditore di latte, nel solo caso che la differenza fra il campione prelevato ed il latte sospetto non sia maggiore di 0,3% per la materia grassa, e di 1% per il residuo magro.

Reg.Spec.3 agosto 1890, art.98.

Art.305. - Nel caso che la prova di stalla fosse favorevole al produttore o rivenditore di latte, non si farà la contravvenzione. Ma però il produttore deve essere diffidato che, seguendo ad introdurre nel Comune, per la vendita, latte non corrispondente al disposto dell'art.301 del presente regolamento, quando anche ciò avvenga per l'alimentazione incengrua delle vacche, e per qualunque altro motivo, sarà senz'altro contravenuto ed il latte verrà disperso.

Art.Spec.3 agosto 1890, art.99I-

Art.306. - Il latte dovrà essere assoggettato a frequenti visite negli spacci e presse che lo ritiene per vendere e lo trasporta per la distribuzione a domicilio.

I lattivendoli e i conduttori di latterie devono prestarsi a queste visite, al semplice invito degli Ispettori e degli Agenti incaricati, ed attenersi a tutte le istruzioni che dai medesimi, per queste scope, saranno loro impartite.

CR-MA - BURRO E SURROGATI - FORMAGGI E LATTICINI -
UOVA - GRASSI ANIMALI E VEGETALI

(Use agrarie e prodotti agrari R.D.1.7.1932, n°1367)

Art.307. - Per ciò che concerne la vigilanza sui generi alimentari, di cui sopra, varranno le disposizioni contenute nel Regolamento Spec.3 agosto 1890 n°7045 e nel R.D. 1° luglio 1926, n°1361, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrarie e di prodotti agrari.

CEREALI - FARINE - PANE E PASTE ALIMENTARI

Art.308. - La vigilanza sul commercio e produzione delle sostanze, di cui sopra, è disciplinata dalle norme contenute nel citato Regolamento 3 agosto 1890, dal R.D. Legge sulla panificazione del 29 luglio 1928, n°1848, e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art.309. - Per quanto riguarda il commercio del mais, valgono le disposizioni della legge 21 luglio 1902, n°427 e del Regolamento 5-novembre 1903, n°456 sulla prevenzione e cura della pellagra e degli art.244 e segg. del T.U. Leggi Sanitarie.

Art.310. - E' vietata la macinazione del talco, del gesso, dei nocciuoli di olive e di altre sostanze sospette di essere usate a scopo di sofisticazione delle farine, delle droghe, negli stessi locali o cogli stessi apparecchi destinati a tritare o macinare generi alimentari.

Art.311. - I pezzi delle macine (francesi) di pietra e degli altri ordigni impiegati per tritare legumi o altre sostanze alimentari, non devono essere uniti o riuniti col piombo, né con lega o mastice pipbifera.

marea B e C e quelle di marea più fina, nonché di farine di mais, ove contengano un'acidità solubile nell'acqua, maggiore di quella corrispondente a gr. 0,250 di acido lattico per 100 di farina.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 120.

Art. 313. - Le farine dovranno essere messe in commercio col nome del cereale da cui provengono, il quale dovrà essere chiaramente indicato sui recipienti contenenti le farine destinate alla immediata vendita, specialmente negli spacci al minuto.

Le farine che non derivino dal solo frumento dovranno essere poste in commercio col nome dei cereali da cui derivano.

Art. 314. - La proporzione d'acqua contenuta nel pane, determinata alla temperatura di 100° C., non dovrà essere maggiore del 28% per le forme di peso non superiore ai 250 grammi, del 31% per le forme di peso superiore a quello testé indicato.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 122.

Art. 315. - Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà permettere la vendita di pane poco cotto, purché questo sia tenuto in appositi recipienti con la scritta "pane poco cotto" e non sia distribuito se non a chi ne faccia esplicita richiesta.

Art. 316. - L'acqua che si impiega per la panificazione deve essere potabile e conservarsi in recipienti ben chiusi e puliti. Il lievito deve essere ben conservato e non essere alterato per fermentazione troppo avanzata.

Art. 317. - Il pane fatto con farine diverse da quelle di frumento o con miscela di questa con altre farine, dovrà, negli spacci, essere tenuto al pubblico ben distinto dall'altro e con un cartello che indichi visibilmente la natura.

Art. 318. - I locali destinati alla panificazione dovranno essere asciutti e puliti, convenientemente illuminati ed areati. Non debbono servire ad uso di abitazione o di dormitorio, né a contenere oggetti sudici o sostanze capaci di comunicare odori al pane, né debbono avere diretta comunicazione con latrine ed orinatoi.

Art. 319. - Gli operai che attendono alla preparazione del pane non dovranno masticare tabacco, sputare per terra e dovranno tenersi sempre puliti con il lavarsi. A tale scopo, dovrà essere posta a disposizione degli operai del panificio un lavabo ad alimentazione continua d'acqua, in posizione comoda, e possibilmente un bagno a doccia. Gli apparecchi e i suppellettili del panificio e quelli per contenere e trasportare il pane debbono mantenersi in stato di scrupolosa nettezza.

Le madie, o mastre, non debbono ~~aver~~ avere rivestimenti metallici e debbono essere conservate in buono stato.

Art. 320. - Gli operai che attendono alla fabbricazione del pane, debbono essere esenti da malattie infettive e diffusive di cui all'art. 129 a) b) del regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 e malattie cutanee disgustose o facilmente trasmissibili.

Art. 321. - Il pane comune e qualunque altra forma speciale di esso, quando venga esposto all'esterno delle botteghe o sul limitare di esse, ovvero sul pubblico mercato, dovrà essere protetto con vetrine. Per l'interno degli spacci e depositi, sarà sufficiente la protezione con reti metalliche a maglia fitta.

Art. 322. - Nelle panetterie, pasticcerie e spacci congeneri, speciali cartelli a caratteri vistosi vietano agli acquirenti di toccare il pane ed i prodotti analoghi, per qualsiasi ragione, prima di averli acquistati.

Nelle trattorie non potrà offrirsi ai frequentatori pane teccate ed avanzate ad altri avventori.

E' vietato ai fornai di riprendere e mettere comunque in commercio, anche in forma grattugiata, il pane restituito dalle trattorie e simili esercizi, come pure quello già venduto a domicilio.

Agli acquirenti il pane sarà consegnato avvolto in carta pulita, non colorata con sostanze nocive, non manoscritta e stampata.

Art. 323. - Il trasporto del pane ai locali di deposito e di vendita e al domicilio dei privati deve effettuarsi in casse ben connesse, chiuse da coperchio mobile a cerniera recanti all'esterno, in lettere ben visibili, il nome e cognome dell'esercente.

Dette casse saranno mantenute costantemente in stato di perfetta conservazione, e scrupolosa nettezza.

Art. 324. - E' vietato ai mugnai, negozianti di farine, fabbricanti di paste alimentari, panettieri, di tenere nei loro negozi, officine, magazzini e loro dipendenze, qualsiasi sostanza che possa servire ad adulterare le farine, il pane e le paste alimentari, come allume, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso e simili.

FRUTTE, LEGUMI FRESCHI, ERBAGGI E SIMILI

Art. 325. - Non si possono vendere frutti:

- a) immaturi;
- b) ammuffiti e comunque guasti;
- c) artificialmente colorati;

E' vietata la vendita degli erbaggi troppo maturi, germogliati ed appassiti, e di legumi freschi e di ortaggi:

- a) sudici;
- b) ammuffiti;
- c) commisti con piante, o parti di piante nocive.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 125.

Art. 326. - E' vietato concimare con materie fecali umane e con liquidi di fegna e spazzature, insalate (radicchio, indivia etc.), ravangoli, finocchio, sedani, fragole, cipolle e tutte le ortaglie che mangiandosi crude, possono causare la diffusione di malattie infettive.

Art. 327. - E' vietata in ogni tempo, la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acque esposte ad inquinamento e comunque sospette di contenere materiali luridi e dovunque in

CONS Art.328. - E' vietata la vendita di patate e di altri tubercoli germogliati e che subireno la congelazione, ed effetti di malattie parassitarie.

Art.329. - E' vietato esporre in vendita erbaggi, legumi, frutta, ammonticchiati sul terreno o sul pavimento; essi debbono essere tenuti in adatti recipienti, disposti ad una altezza non inferiore a cm.75.

- Le frutta, che sogliono consumarsi, senza essere prima bellite, non potranno essere esposte all'esterno senza che siano protette mediante vetrine o fitte reti metalliche.

Art.330. - Negli spacci di erbaggi, frutta e legumi e rigorosamente vietata la vendita di burro, formaggi secchi e freschi, ricotte. Si potrà ivi consentire la vendita della crema e panna, purché contenuta in recipienti in vetro coperti con carta pergamenata.

F U N G H I

Art.331. - E' vietata la vendita dei funghi velenosi, e sospetti di essere tali, vecchi, molto corrosi, e di quelli che non sono compresi nel seguente elenco:

nome volgare	nome scientifico
Uovolo buono, cucco	Amanita, cesarea, Scop.
Chiodini, famiglia buona	Armillaria mellea, Val.
Agarico delizioso, lapaceo-dre buono	Laetarius deliciosus, Linn.
Gallinacci	Cantharellus cibarius, Fr.
Prataiolo	Psalliota campestris, Linn.
Porcino	Boletus edilis, Bull.
Porciniello	" scaber, Per.
Pinareolo domestico	" ballini
" selvatico	" bovinus
Belete giallo	" luteus
Ditola gialla	Clavaria flava
" rossa	" corallicoides
Spugnola gialla	Morchella esculenta, Pers.
" bruna	" conica, Pers.
" bastarda	Helvella esculenta, Pers.
Tartufone	Tuber aestivum, Vitt.
Trifola bianca	" magnatum, Pico.
Tartufi neri	" melanosporum, Vitt.
Tartufe nere di Norcina	" brumale, Vitt.

Reg.Gen.San.3 febbraio 1921, art.120.

La vendita dei funghi non può farsi che nei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale ed è proibita la vendita ambulante dei medesimi.

I funghi esposti in vendita non debbono tenersi ammucchiati in ceste, ma stesi sui banchi in modo da rendere facile ed efficace l'ispezione sanitaria.

I funghi secchi, posti in vendita, devono appartenere soltanto al genere Boletus (Porcino).

Reg.Spec.3 agosto 1890, art.128.

CONSERVE - MIELE - ZUCCHERO - CONFETTI E PREPARATI DI
ZUCCHERO - SCIROPPI - CANDITI - MARMELLATE.

- Art. 332. - La vigilanza sulle sostanze, di cui sopra, è esercitata in conformità delle disposizioni contenute negli art. 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 del Regolamento 3 agosto 1890; come pure dagli art. 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 per il caffè, thé, cioccolato, droghe, e spezie, e da norme contenute nel presente regolamento.

C A F F E

Art. 333. - Devono essere esclusi dal commercio i caffè in grani ai quali sia stata aggiunta una sostanza destinata a lucidarli o che contengono più del 5% in detriti (chicchi neri, gusci e corpi estranei).

I venditori sono obbligati ad allontanare tutti i frammenti o pezzetti di legno e le pietruzze eventualmente frammate ai grani del caffè.

- Art. 334. - Si considera avariato il caffè crudo quando l'estratto che si ottiene col metodo di Trillich, è inferiore al 24%.

Art. 335. - È fatto obbligo agli esercenti di caffè e bar, ed in qualunque esercizio ove si spaccia caffè in bibita, di tenere esposte nell'esercizio stesse un cartello, ben visibile al pubblico con la dicitura "Caffè puro" oppure "Caffè con surrogati" a seconda se, per la preparazione della bibita viene operata polvere di puro caffè e polvere di surrogati di caffè.

IGIENE DELLE BEVANDE

VINO - BIRRA - BEVANDE ALCOOLICHE - SPIRITI
ACETO - ACQUE GASSOSE - CHIACCIO

Art. 336. - Ferme restando le disposizioni contenute nel regolamento 3 agosto 1890; del D.L. 15 ottobre 1925 n° 2033 e Regolamento relativo 3 luglio 1926 n° 1364 per quanto riguarda la genuinità dei vini, è proibito introdurre nel territorio del Comune, di vendere o ritenere per vendere, vino, vinelli, di raspi:

- a) alterati per malattia (incarbonimento, inacidimento, amarezza, vischiosità e simili);
- b) avariati sensibilmente per sapore di muffa o simili, e preparati con uve ammuffite;
- c) contenenti metalli veleniferi e sostanze nocive di qualsiasi natura.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 137.

Art. 337. - Si intenderà inacidito un vino quando la sua acidità volatile superi:

- a) gr. 2,5 per litro (espressi in acido acetico) se il grado alcoolico del vino è superiore al 10% e se la materia estratta è superiore al 2%;
- b) gr. 2 per litro (espresso in acido acetico) se il grado alcoolico del vino è compreso fra 8-10% e la materia estratta è inferiore a 1,6%;
- c) gr. 1,5 per litro (espresso in acido acetico) se il grado alcoolico è inferiore a 8% e la materia estrattiva è inferiore a 1,6%; e non presenti nel sapore e nei caratteri generali alcu

Art.338. - Per conservare, travasare, spillare e misurare il vino si possono adoperare soltanto utensili o recipienti di legno e di vetro non piombiferi.

Art.339. - È proibito vendere col nome di "tintura o essenza di..." e simili, seguita dal nome specifico, una sostanza diversa e che non sia costituita interamente da quella designata col nome specifico stesse.

ACQUE GASSOSE E LIDONATE

Art.340. - La produzione ed il commercio delle acque gassose è disciplinato dal R.D. 29 ottobre 1931, n°1609.

Art.341. - Chiunque intenda aprire una fabbrica di acque gassose (compresa l'acqua di seltz) o di acque minerali artificiali ad uso di bevanda, deve darne comunicazione al Sindaco indicando l'acqua che intende adoperare, della quale trasmetterà i documenti riflettenti l'analisi chimica e batteriologica, ed il metodo di fabbricazione adottate. In seguito ai risultati delle ispezioni dei locali e dell'analisi, l'Ufficiale sanitario farà al Sindaco le sue proposte per accordare o no la licenza di fabbricazione.

L'esame chimico e batteriologico non sono necessari quando l'acqua adoperata è quella delle condotte approvate e sorvegliate dall'Autorità comunale. R.D. 29 ottobre 1931, n°1609.

Reg.Gen.San.art.115 e 124 Reg.Spec.3 agosto 1890 articolo 161.

PETROLIO PER LA ILLUMINAZIONE

Art.342. - Colla denominazione di petrelie s'intendono il petrelie greggio ed i suoi prodotti di distillazione.

Il petrelie del commercio che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° C. e pressione di 760 mm. (dimostrato coll'apparecchio di Abel), può essere solo tenuto in recipienti muniti di un cartello, sito in un punto ben visibile, con scritta, sopra fondo rosso, in modo ben chiaro e indelebile, la indicazione: INFIAMMABILE.

Reg.Spec.3 agosto 1890, art.168.

Art.343. - La vendita al minuto di tale petrelie per usi industriali e terapeutici deve farsi con recipienti su cui sia indicato: Pericoloso per usi domestici.

Reg.Spec.3 agosto 1890, art.168.

POLIZIA MORTUARIA

Art.344. - Le norme relative ai decessi sono stabilite dal regolamento di Polizia-Mortuaria (R.D. 25 luglio 1892, n°448) e dal presente regolamento.

Art.345. - Le denunce che tutti gli esercenti la professione di medico-chirurgo, a termini dell'art.55 del T.U. delle leggi sanitarie 18 agosto 1907 e dell'art.3 del regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, debbono fare della morte di persone da essi assistite e della malattia che ne fu la causa, sarà consegnata direttamente e sotto la loro responsabilità

notificare al medico provinciale l'espulsione degli embrioni e feti non vitali a loro conoscenza, indicando l'età della vita endo-uterina, il sesso (se riconoscibile) e le cause certe e probabili dell'aborto e della morte del feto.

Art. 346. - Nelle denunce, di cui all'articolo precedente, si dovrà indicare l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio del defunto, la causa certa e presuntiva della morte, l'ora esatta in cui questa avvenne, e se la denuncia si riferisce a bambino di non oltre un anno, è obbligatoria la dichiarazione sul metodo di allattamento.

Art. 347. - Nel caso di rinvenimento di resti umani, sarà dal Sindaco inviato a visitarli un Medico che ne darà avviso all'Autorità Giudiziaria. Avute da questa consentite, li farà trasportare al Cimitero, a cura e spese di Comune.

Art. 348. - Le casse per le inumazioni saranno di legno dolce e di spessore non oltrepassante i 3 cm. È assolutamente vietato l'uso di casse metalliche per le inumazioni.

Per le tumulazioni in sepolture private e a perpetuità la cassa esterna dovrà essere di legno forte e di spessore non minore di 3 cm. La cassa metallica sarà di piombo e di zinco, perfettamente chiusa e saldata a fuoco.

Art. 349. - Il trasporto dei cadaveri dall'abitazione al Cimitero sarà effettuato o per mezzo di carro funebre od a spalla mediante la barella che porta la cassa.

A termini dell'art. 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria, i carri per il trasporto dei cadaveri debbono essere federati internamente in lamiera metallica facilmente lavabile.

Art. 350. - Il trasporto dei cadaveri alla camera mortuaria prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali che non si metta ostacolo ad eventuali manifestazioni di vita.

Art. 351. - Se il cadavere, dal luogo del decesso, viene portato in chiesa, non potrà rimanere in questa che il tempo necessario per il rito religioso, terminato il quale dovrà essere portato direttamente alla camera mortuaria o al cimitero.

Art. 352. - Il trasporto dei cadaveri è sempre soggetto alla vigilanza municipale. L'ora del trasporto e l'itinerario da seguirsi sono determinati dal Sindaco.

Art. 353. - Per il trasporto dei cadaveri da Comune a Comune le norme sono contenute negli articoli 31 - 32 - 33 e 34 - 36 - del citato regolamento.

L'ufficiale sanitario, curerà l'osservanza delle citate disposizioni e redigerà verbale in doppia copia, una da unirsi al Decreto-Prefettizio, che autorizza il trasporto, e l'altra rimarrà presso l'Ufficio comunale.

Art. 354. - A termini dell'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria, il Comune deve avere un deposito di osservazione per ricevere i cadaveri di persone:

a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso e in qualunque modo non conveniente mantenerle per il periodo di tempo necessario;

e) ignote, di cui si debba poi farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, in locale apposito, a norma dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale.

Vi saranno in questo deposito due locali separati: il primo per ricevere i cadaveri delle persone il cui decesso non è avvenuto presumibilmente prima delle 24 ore e l'altro per le persone il cui decesso è avvenuto da un tempo più lungo.

Art. 355. - Quando vi siano cadaveri in osservazione, il custode ha l'obbligo di vigilare che non siano abbandonati un solo istante. Il deposito deve essere fornito di tutti i mezzi atti perché qualunque eventuale manifestazione di vita, da parte di una persona presunta estinta, sia accertata dal personale di assistenza.

Art. 356. - È vietato al custode ricevere nel deposito cadaveri se non dietro ordine dell'Autorità comunale o di Pubblica Sicurezza.

Art. 357. - Per tutti gli altri centri minori del Comune, dotati di proprie Cimiteri, i cadaveri da tenersi in osservazione dovranno, se non potuti tenere nel luogo del decesso, essere trasportati alla camera mortuaria del rispettivo cimitero, dove sarà provveduto, per parte della famiglia interessata, alla relativa vigilanza, d'accordo con l'incaricato della custodia del cimitero stesso o con il seppellitore.

Art. 358. - La polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al Sindaco. Egli vigila che nei cimiteri siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come speciali e locali che disciplinano la materia, e prescrive tutte le misure di urgenza riconosciute necessarie, nell'interesse, della salute pubblica e del buon ordine.

Art. 359. - Il custode del cimitero è responsabile dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti il ricevimento dei cadaveri, la tenuta dei registri e l'osservazione dei cadaveri nella camera mortuaria, contenute negli art. 49 - 50 - 51 - 52 - 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Egli inoltre è tenuto a riferire all'Ufficiale Sanitario qualunque inconveniente avesse a rilevare nelle condizioni del Cimitero.

Art. 360. - Sulle fosse comuni si possono collocare solamente lapidi e cippi e piccoli monumenti di marmo, granite, e pietra di buona qualità e durata non precaria, aventi dimensioni non superiori a m. 1,50 d'altezza, 0,40 - 0,70 (rispettivamente per adulti e ragazzi) di larghezza e m. 0,30 di spessore. Sono permesse anche le iscrizioni su lastre metalliche.

Questa facoltà è soggetta al pagamento e per parte dei richiedenti - della relativa tassa stabilita con deliberazione del Podestà.

Art. 361. - È pure permessa di coltivare fusti sulle fosse fiori e piante e piccoli arbusti, purché di altezza non superiore a m. 1,50 e non oltrepassanti la larghezza della fossa, in modo da non ingombrare le fosse vicine.

Art. 362. - Nei cimiteri comunali che vi si prestino per esigenza di appositi loculi e colombari e per possibilità di cedere terreno senza alcun danno per il turno di rotazione decennale, il Comune concede sepolture private pre-tempore e a perpetuità o l'occupazione di una fossa per inumazione per altri decenni successivi al primo, dietro il pagamento delle relative tasse stabilite all'uopo, in conformità delle relative tabelle approvate dal Sindaco.

Art. 363. - Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo quando, scorse il decennio dal seppellimento, si scavano di nuove le fosse per far luogo ad altre inumazioni.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, o per essere trasportati in altre sepolture o cremati.

Art. 364. - Nelle escavazioni del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa saranno diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle e deperle in casketta particolari da essi acquistate nel recinto del Cimitero (Art. 80 Reg. Pol. Mort.).

Art. 365. - I resti degli indumenti, delle casse ecc. devono essere raccolti a parte ed inceneriti nel recinto del Cimitero.

Art. 366. - Agli effetti del precedente articolo, i cimiteri dovranno essere provvisti di un ossario costruito a norma degli art. 132 e 133 del Regolamento Speciale di Polizia Mortuaria.

Art. 367. - Per eseguire una esumazione straordinaria si richiede l'ordine dell'Autorità Giudiziarla ovvero del Sindaco.

Art. 368. - Se l'esumazione é ordinata dall'Autorità Giudiziarla, il cadavere sarà trasportato nella camera delle autopsie, o nella camera mortuaria del Cimitero, in caso di piccoli cimiteri rurali, che verrà adibita a sala di autopsia, osservando tutte le norme che venissero suggerite dall'Autorità stessa per meglio conseguire lo scopo delle ricerche.

Art. 369. - Quando l'esumazione sia ~~ordinata~~ autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dall'Ufficiale Sanitario, prescrizioni che dovranno essere inserite nell'Ordinanza emessa dal Sindaco.

Art. 370. - Alle esumazioni straordinarie devono sempre assistere un rappresentante dell'Ufficio di Igiene, il Custode del Cimitero e due testimoni, ed in genere a tutte le operazioni di polizia mortuaria che possono interessare l'igiene e la sanità pubblica.

Dall'operazione eseguita verrà redatto verbale in doppia copia, una da rimanere presso il Custode del Cimitero, e l'altra da trattenersi all'Ufficio Comunale.

Le operazioni di polizia mortuaria eseguite nell'interesse dei privati, per quante ai compensi al personale di assistenza, sono disciplinate da speciali disposizioni.

Art. 371. - Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepol-

ture a sterre e cinquanta per le tumulazioni, é viatata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 372. - È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per vaiuolo, tifo esantematico, colera e altre malattie esotiche ecc. se non dopo trascorsi tre anni dalla morte sentito il parere del Consiglio Provinciale Sanitario.

Art. 373. - ~~Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non é permessa una esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, e settembre e dal 31 ottobre all'11 novembre.~~ Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non é permessa una esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, e settembre e dal 31 ottobre all'11 novembre.

Art. 374. - I Cimiteri privati ed i sepolcri particolari fuori dei Cimiteri sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Comunale e particolarmente dell'Ufficiale Sanitario, come i cimiteri comunali.

Art. 375. - Quando, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento speciale di Polizia Mortuaria, taluno abbia ottenuto il permesso di tumulazione di un cadavere in sepoltura privata, fuori di un Cimitero, deve informarne il Sindaco, affinché questi possa provvedere a che siano rigorosamente osservate le necessarie cautele igieniche e, per tumulazioni da farsi in cappelle gentilizie, le norme stabilite per la Provincia di Siena dalla Circolare prefettizia.

Art. 376. - A termini della citata circolare e quando concorrano le condizioni in essa riportate, il permesso di tumulazione in sepolture private fuori dei Cimiteri, di che al precedente articolo, sarà subordinato a visita (da farsi a spese degli interessati) e relazione scritta favorevole dell'Ufficiale Sanitario da trasmettersi al Prefetto.

P E N A L I T À

Art. 377. - Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando non siano ammesse conciliazioni, verranno deferite all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene sancite dalle leggi e regolamenti vigenti. Le conciliazioni saranno permesse soltanto per trasgressioni alle disposizioni locali, e verranno punite con pene pecuniarie da £. 500. a £. 5.000.-